

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
accompagnante il progetto di riforma di vari articoli
della Legge tributaria dell'11 aprile 1950

(del 29 ottobre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 16 dicembre 1964 il Gran Consiglio votava la prima fase di una riforma tributaria volta ad aggiornare la legge tributaria dell'11 aprile 1950. Il Consiglio di Stato in quell'occasione riconfermava l'impegno già assunto esplicitamente nel messaggio del 26 febbraio 1964 di presentare ancora nel corso del 1965 anche la seconda fase della riforma: quella più impegnativa, di specifico contenuto finanziario e politico-fiscale, che in modo particolare avrebbe dovuto avere come scopo la revisione delle scale delle aliquote del reddito e della sostanza.

Contro la revisione parziale adottata dal Gran Consiglio veniva in seguito promosso un referendum, che raccoglieva 15.897 firme. La susseguente votazione popolare del 28 marzo 1965 respingeva il disegno di revisione governativo con 17.116 no e 8.001 sì.

Contemporaneamente al referendum veniva lanciata anche un'iniziativa popolare di sgravio fiscale. Questa raccoglieva 16.337 firme valide e veniva perciò ritenuta riuscita con decreto 3- marzo 1965 del Consiglio di Stato. Gli atti relativi all'iniziativa venivano quindi trasmessi al Gran Consiglio che li demandava alla Commissione speciale in materia tributaria. La Commissione, riunita il 24 maggio 1965, per una discussione preliminare sull'oggetto, ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato di presentare le annunciate modificazioni della legge tributaria in tempo utile per essere eventualmente contrapposte all'iniziativa popolare.

A norma dell'art. 3 dell'iniziativa di sgravio, la stessa dovrebbe esplicitare i suoi effetti già per il periodo di tassazione 1965/1966. In base all'art. 16 della legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato, « il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro un anno dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme » ritenuto che l'iniziativa non venga nel frattempo ritirata.

Il Gran Consiglio ha quindi un anno di tempo per esaminare l'iniziativa e dovrà pronunciarsi sulla stessa entro il 30 marzo 1966, cioè nei primi mesi del secondo anno del periodo di tassazione 1965/1966. Si potrebbe qui porre il problema di sapere se un'iniziativa popolare proponente un nuovo progetto di revisione parziale con entrata in vigore retroattiva sia o no proponibile. Già per motivi d'ordine pratico si dovrebbe evitare che venga decretata l'entrata in vigore retroattiva all'inizio del biennio di tassazione di una legge fiscale votata nel secondo anno del biennio stesso.

Le norme contemplate nel disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame si applicano a cominciare dal periodo di tassazione 1967/68 fondato sul periodo di computo 1965/66. Le modificazioni che auspichiamo non riguardano le tassazioni 1965/66. Le norme di applicazione e transitorie previste all'art. 2 della modifica caduta vengono riprese, per intero, all'art. 3 del presente progetto.

Tuttavia il Consiglio di Stato non intende togliere al contribuente la possibilità di beneficiare per il 1965/1966 di sgravi analoghi a quelli contemplati nella prima fase della riforma.

Per questo motivo proponiamo un decreto di sgravio valido unicamente per il biennio 1965/1966. Siccome parte delle tassazioni, al momento dell'entrata in vigore di tale decreto, saranno già eseguite e intimate ai contribuenti, lo sgravio potrà essere accordato unicamente sull'imposta e non sull'imponibile. Grazie all'elaboratore elettronico lo sgravio sull'imposta può essere concesso anche a biennio inoltrato senza intralciare il buon funzionamento degli organi fiscali d'accertamento.

Nelle grandi linee il decreto di sgravio ricalca quello proposto nel dicembre scorso. Nelle *tabelle 1 e 2* è riprodotto il confronto fra l'imposta sul reddito dovuta dal celibe e dal coniugato senza figli, con il decreto votato nel dicembre scorso e con la nostra proposta.

Il Consiglio di Stato accogliendo le ripetute mozioni in favore dell'abolizione dell'imposta per la pubblica assistenza, sul reddito e sulla sostanza, ne propone l'abolizione a partire dal biennio fiscale 1967/1968 per tutti i contribuenti, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche.

Per le persone fisiche, l'abolizione avverrà già con il biennio 1965/66. Poiché l'imposta per la pubblica assistenza è proporzionale, e si accorderebbe quindi così ai piccoli e ai medi contribuenti uno sgravio proporzionalmente uguale a quello concesso ai grossi contribuenti, abbiamo introdotto un correttivo per favorire i redditi più modesti. Ai celibi accordiamo una deduzione supplementare in forma percentuale in ragione del 10 % fino a Fr. 300,— d'imposta: ai coniugati una deduzione fissa di Fr. 30,— fino a Fr. 1.000,— d'imposta, la quale dovrebbe tradurre in franchi d'imposta il raddoppio della deduzione di famiglia previsto nel decreto votato nel dicembre 1964, ma che, per motivi d'ordine tecnico, non è più possibile riproporre.

L'abolizione dell'imposta sull'assistenza per le persone fisiche è completa: riguarda tanto l'imposta calcolata sul reddito quanto quella prelevata sulla sostanza. Con l'abolizione dell'imposta per la pubblica assistenza sulla sostanza vogliamo compensare la mancata concessione, per il biennio 1965/1966, delle agevolazioni sulla sostanza previste dal disegno di legge caduto.

Il costo globale di questo decreto può essere valutato approssimativamente in Fr. 6.000.000,— così suddivisi:

| | |
|--|-----------|
| abolizione imposta assistenza sul reddito e la sostanza | 4.200.000 |
| sgravio 10 % celibi | 400.000 |
| sgravio Fr. 30,— per i coniugati | 1.400.000 |
| | <hr/> |
| | 6.000.000 |

Quanto al disegno di legge che il Consiglio di Stato sottopone alla Vostra approvazione, lo stesso s'articola in 3 parti:

- riprende per intero tutte quelle norme che nel dicembre scorso hanno accolto ampi consensi in sede parlamentare e non hanno costituito la causa del rigetto del disegno governativo;
- ripropone, modificandoli, quegli articoli che hanno suscitato contestazione e che hanno condotto al referendum e all'iniziativa popolare;

— contiene — in fine — quelle norme che negli intendimenti del Consiglio di Stato erano previste per la seconda fase della revisione.

Per evitare ripetizioni, ci permettiamo, per quegli articoli che proponiamo invariati rispetto alla modifica votata nel dicembre scorso, di rinviare alle esposizioni contenute nel messaggio del 26 febbraio 1964 e nel rapporto commissionale. Nel messaggio ci limiteremo a illustrare brevemente gli articoli di nuova redazione.

A) ARTICOLI RIPRESI DALLA LEGGE CADUTA E MODIFICATI NELLA REDAZIONE

La modificazione di tre norme ha — in particolare — determinato, a nostro avviso, la caduta del primo progetto governativo:

- a) il ripristino dell'imposizione sulla sostanza immobiliare al valore di stima (art. 36 LT, cpv. 1);
- b) l'imposizione dei terreni agricoli al valore di reddito, (art. 36 bis LT);
- c) gli articoli che modificano il coordinamento esistente fra la legge sul maggior valore immobiliare e la legge tributaria.

a) *Passaggio dalla perequazione alla stima*

L'opposizione alla reintegrazione della valutazione degli immobili al valore di stima ufficiale è scaturita dall'adeguamento delle stime ufficiali avvenuta nel corso del biennio 1963/64 nei centri urbani del Cantone e nelle zone limitrofe, che più delle altre hanno beneficiato della favorevole evoluzione economica degli anni scorsi: l'accresciuto benessere economico, fra l'altro, si è tradotto in un ragguardevole aumento dei valori fondiari.

Al Consiglio di Stato si presentavano due vie per ridurre l'onere fiscale sulla sostanza immobiliare: o insistere sul passaggio all'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima con una riduzione notevole delle aliquote, o mantenere l'imposizione al valore di perequazione limitando nel contempo la riduzione delle aliquote.

Mantenendo l'imposizione al valore di perequazione abbiamo potuto limitare la riduzione delle aliquote sulla sostanza. L'art. 36, nella formulazione attuale, dispone che anche i macchinari vengano imposti al valore di perequazione: questa disposizione risale ancora all'epoca in cui tutti i macchinari venivano valutati dall'Ufficio cantonale di stima, valutazione che oggi sussiste unicamente per i macchinari infissi aventi carattere immobiliare. Di conseguenza abbiamo tolto dal cpv. 1 dell'art. 36 il sostantivo « i macchinari » divenuto superfluo.

b) *Imposizione dei terreni agricoli al valore di reddito*

La norma fiscale adottata dal Gran Consiglio intesa ad agevolare e proteggere il ceto agricolo cantonale è stata oggetto di animate discussioni anche al di fuori dell'aula parlamentare. Accolto il principio dell'imposizione dei terreni agricoli al valore di reddito anziché al valore di stima, il Canton Ticino si metteva dalla parte della maggioranza dei cantoni confederati.

Nel progetto di riforma caduto si mirava ad una netta distinzione tra chi lavora in proprio i terreni agricoli e chi li dà in affitto: si voleva evitare che tutti i proprietari di terreni venissero a beneficiare di una norma introdotta

solo per chi si dedica ai lavori agricoli nel vero senso della parola. Considerata l'importanza e la complessità della norma in esame, il Consiglio di Stato ha tenuto conto dei desideri del ceto agricolo. Pur riaffermando la propria intenzione di delimitare il campo d'applicazione della norma di sgravio nei confronti di chi non sfrutta i terreni a scopo agricolo, presentiamo una nuova formulazione dell'art. 36 bis che allarga la cerchia dei beneficiari dell'agevolazione.

Anche chi da in affitto un terreno utilizzato a scopo agricolo può chiedere l'assoggettamento del terreno al valore di reddito, a condizione, tuttavia, che il terreno sia stimato al massimo Fr. 10,— il mq. o sia stato acquistato per un prezzo non superiore ai Fr. 10,— il mq. Con questa condizione si vuol evitare che terreni acquistati in vista di una loro prossima utilizzazione non agricola vengano ad essere imposti alla stessa stregua di terreni veramente impiegati nella conduzione agricola.

All'articolo è stata tolta la penalità prevista nella redazione precedente. In caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola il contribuente che ha chiesto la tassazione al valore di reddito non è punito con un'imposta sulla sostanza calcolata in ogni caso per 10 anni. Con il disegno di legge vien ripresa solo l'imposta effettivamente risparmiata a decorrere dal momento in cui il fondo è stato imposto al valore di reddito, al massimo però per 20 anni. L'imposta sarà calcolata sulla differenza fra il valore di perequazione medio del terreno e il valore di reddito medio (media fra i valori all'inizio e al momento dell'alienazione). Al Consiglio di Stato incomberà l'incarico di fissare i criteri per la definizione dei terreni agricoli e forestali.

c) Rapporti tra la legge tributaria e la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

Per due considerazioni l'ordinamento proposto dal Consiglio di Stato, e accettato dal Gran Consiglio, ha suscitato numerose proteste: l'introduzione dei profitti in capitale immobiliari a carico delle ditte individuali aventi l'obbligo di tenere i libri contabili ed il ripristino dell'assoggettamento alla legge tributaria degli utili immobiliari conseguiti dalle persone giuridiche.

Il Consiglio di Stato, per le ragioni addotte a suo tempo e rassegnate nel messaggio del 26 febbraio 1964 ritiene doversi mantenere il coordinamento contemplato nel progetto di legge caduto. Ciononostante intendiamo approfittare di questa seconda tappa della revisione della legge tributaria per ovviare ad un'anomalia della vigente legislazione tributaria cantonale che concerne l'imposizione del profitto in capitale conseguito con il trasferimento della sostanza commerciale dal patrimonio aziendale al patrimonio privato, operazione denominata in termine tecnico « realizzazione » (cfr. Känzig: Wehrsteuer, pag. 158). Attualmente l'estrazione contabile è soggetta all'imposta cantonale ordinaria, la quale, unitamente a quella comunale, può raggiungere anche il 15 - 20% dell'utile di realizzazione. Questo profitto in capitale viene calcolato in base alla differenza esistente fra il valore allibrato e il valore venale dell'attivo commerciale trasferito nella proprietà privata. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Federale il valore venale sostituisce il prezzo di vendita per il calcolo di questo profitto in capitale. L'assoggettamento all'imposta di questa operazione è giustificata dalla circostanza che con essa vengono liberate le riserve occulte maturate col tempo e mai imposte dal fisco: ciò depone a favore del mantenimento dell'imposizione dei profitti in capitale conseguiti con la vendita di beni aziendali immobiliari da un'azienda tenuta ad iscriversi a RC. L'estrazione non costituendo un'alienazione imponente, non può venir colpita con l'imposta sul maggior valore. In base all'attuale art. 17 cpv. 2 la fattispecie è quindi assoggettata unicamente alla legge tributaria. Si viene perciò a creare una disparità di trattamento tra chi

vende un immobile aziendale e chi trasferisce l'immobile dalla sostanza aziendale alla sostanza privata: questi soggiace ad un onere fiscale di gran lunga più pesante. Agli effetti pratici questa disposizione pone sovente il contribuente in gravi difficoltà.

Per colmare tale anomalia, proponiamo di colpire i profitti in capitale conseguiti con il trasferimento di attivi immobiliari privati dalla sostanza aziendale a quella privata nella sola misura dei 6/10, parificando così la realizzazione alla vendita. Tuttavia se l'immobile trasferito viene venduto nei primi 5 anni dopo l'operazione che ha condotto alla realizzazione delle riserve occulte, l'autorità fiscale si riserva il diritto di colpire la differenza fra il prezzo di vendita e quello venale, preso come base per calcolare il profitto in capitale al momento dell'estrazione contabile. Questa disposizione cautelativa vuol prevenire eventuali manovre d'elusione fiscale, perchè l'esperienza insegna che, per motivi prudenziali, il valore venale determinato dall'autorità fiscale è sempre inferiore al valore di contrattazione.

B) LE MODIFICAZIONI PREVISTE PER LA SECONDA FASE DELLA RIFORMA

1. La revisione delle scale delle aliquote

La revisione delle aliquote sul reddito

La seconda fase della riforma tributaria s'impernia, come già illustrato nel precedente messaggio del 26/2/1964, sulla modificazione totale delle aliquote. Attorno a questo problema è sorta una nutrita discussione e non occorrono molte parole per dimostrare la necessità di modificare completamente l'art. 31 della legge tributaria. Con la revisione delle aliquote ci prefiggiamo un duplice scopo: eliminare la progressione a freddo e inserire il Canton Ticino nella buona media Svizzera, parificare cioè il contribuente ticinese, sul piano dell'onere fiscale, al contribuente medio svizzero.

Le aliquote attuali risalgono al 1950, ad un'epoca ove la situazione economica del nostro Cantone presentava aspetti del tutto diversi da quelli odierni. Il favorevole andamento economico degli ultimi anni ha determinato una lievitazione notevole dei redditi ed un aumento sensibile del costo della vita. Dal 1950 al 1965, l'indice del costo della vita è passato dal 159,1 a 217, segnando quindi un aumento del 36% che corrisponde ad un indice di svalutazione della moneta del 27%. L'aumento dei redditi è andato, in parte, a compensare lo svilimento della moneta, di modo che la capacità contributiva del contribuente non si è accresciuta in misura uguale all'aumento dei redditi nominali, causando quindi, per la progressività delle aliquote, il fenomeno della progressione a freddo. Si è quindi assistito allo spostamento graduale di contribuenti verso le classi di reddito alte, che nell'aprile del 1950 erano previste per i percettori di redditi allora ritenuti copiosi. Tuttavia il Consiglio di Stato non è rimasto indifferente di fronte al problema della progressione a freddo: le numerose revisioni fiscali che il Gran Consiglio è stato chiamato a votare in questi ultimi 15 anni ne sono una conferma. Lo attesta anche la *tabella 3* che pone in rilievo l'incidenza sul contribuente ticinese della svalutazione della moneta e dell'aumento del costo della vita.

La revisione delle aliquote è anche indispensabile per ridurre la differenza d'aggravio tutt'ora esistente fra il nostro Cantone e la media svizzera. Negli ultimi tempi, sempre più numerosi sono stati i cantoni che hanno adeguato l'onere fiscale, sia operando direttamente sulle scale delle aliquote, sia operando sull'accertamento. Poichè, come fa rilevare il prof. Kneschaurek a pag. 89 del suo rapporto sullo « Stato e sviluppo dell'economia ticinese: analisi e prospet-

tive», «la flessione dell'indice di aggravio fiscale è stata nel Canton Ticino meno pronunciata che non nel resto della Svizzera», la posizione del contribuente ticinese, sul piano intercantonale è andata gradualmente deteriorandosi. *Le tabelle (5-12)*, allegate in appendice al messaggio, mostrano come, in fatto di aggravio fiscale, il canton Ticino, almeno per i redditi bassi e medi, si trovi in una situazione di particolare sfavore. Da notare che il raffronto, all'eccezione di Glarona e Friburgo, è fatto sulla base dell'onere fiscale 1965, sulla scorta dei dati provvisori fornitici direttamente dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni. Sulle ripercussioni economiche di tale situazione rimandiamo alle considerazioni assai eloquenti fatte dal Prof. Keller nel suo referto concernente alcuni aspetti della situazione finanziaria del Cantone Ticino (pag. 5 e seg.).

Per quanto significativi possono riuscire questi confronti intercantonali, occorre tuttavia tener presente che l'aggravio fiscale dipende in larga misura dalla distribuzione dei contribuenti per categorie di reddito. *La tabella 4* contiene, a questo proposito, le indicazioni che si riferiscono al biennio fiscale 1963/1964: la tabella è allestita con i dati forniti dall'elaboratore elettronico e riguarda circa 102.000 tassazioni intimate su 108.000 contribuenti iscritti a ruolo. Per interpolazione la distribuzione è avvenuta sui complessivi 108.000 contribuenti.

Dalla tabella si desume che circa il 40% dei contribuenti ticinesi ha un reddito imponibile inferiore a Fr. 2000,—, e che l'87% è imposto per un reddito che non supera i Fr. 10.000,—. Non ci scostiamo quindi molto dalle indicazioni fornite dalla statistica tributaria del 1958: allora il 58% dei contribuenti accusava un reddito inferiore a Fr. 3.000,— e il 93% non superava Fr. 10.000,— d'imponibile. Anche l'imponibile e l'imposta si addensano nelle categorie di reddito medio.

Le nuove scale d'aliquota (art. 31 / 31 bis)

La modificazione dell'attuale articolo 31 muove su due direttrici parallele. Una prima innovazione di rilievo consiste nell'introduzione di una scala d'aliquota differenziata per i contribuenti coniugati, che fissa l'onere tributario di questa categoria di soggetti fiscali ad un livello inferiore a quello del contribuente celibe.

Con questa soluzione eliminiamo, come prospettato, il calcolo delle deduzioni separate accordate a tutt'oggi in sede di accertamento. La deduzione iniziale, accordata a tutti i contribuenti in forma scalare, è assorbita nelle due scale d'aliquota. In un primo tempo ci eravamo proposti d'inserire tutte le deduzioni sociali, anche quelle concesse sull'imposta, nel gioco delle scale d'aliquota, stabilendo scale differenziate a seconda della posizione di stato civile del contribuente e degli obblighi di mantenimento ai quali egli deve far fronte. Quest'impostazione, oltre a rendere più spedito l'accertamento, avrebbe avuto il pregio di offrire scale d'aliquote più attendibili e non alterate dalle deduzioni sociali. Per motivi d'ordine tecnico, dobbiamo però rinunciare ad inserire nelle scale d'aliquota le deduzioni dell'art. 32: l'elaboratore elettronico, di media grandezza e pertanto di limitata capacità, non consente di introdurre scale d'aliquote a piacimento.

La seconda e ben più importante innovazione concerne la nuova distribuzione dell'onere tributario. Nell'articolo 31 sono riprodotte le nuove aliquote per i coniugati, i vedovi e i divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, nell'articolo 31 bis quelle per i celibi ed i contribuenti ad essi parificati. Per tutti i contribuenti la progressione è estesa a Fr. 100.000,— d'imponibile e oscilla dal 0,5 al 15% per i coniugati e dall'1 al 15% per i celibi. Poichè ogni categoria di reddito beneficia dell'aliquota delle categorie inferiori (progressione per categoria), l'aliquota effettiva massima ammonta al 12% per i coniugati e al 12,2% per i celibi, a partire da Fr. 100.000,—, mentre attualmente la progressione massima tende verso l'11,5% senza tuttavia mai raggiungerlo. Con l'attuale art. 31 un reddito di Fr. 100.000,— è imposto con l'aliquota del 10,599%; se vi aggiungiamo l'imposta assistenza, l'aggravio percentuale tocca l'11,099% contro il 12%, rispet-

tivamente il 12,2 % delle nuove scale. A partire da Fr. 100.000,— l'imposta è proporzionale. Ci esimiamo dal commentare particolareggiatamente le aliquote contemplate nel disegno di legge, rinviando alle numerose tabelle in appendice al messaggio, atte a fornire indicazioni di particolare eloquenza circa la dimensione della riforma per le singole categorie di reddito e a consentire il raffronto dell'onere fiscale del contribuente ticinese con l'aggravio del contribuente assoggettato alle sovranità fiscali dei Cantoni confederati.

Riassumendo, rileviamo in particolare che :

- lo sgravio, per l'imposta cantonale, è generale fino a Fr. 53.000,— di reddito imponibile ;
- i contribuenti coniugati e con oneri familiari a carico beneficiano di uno sgravio superiore : esso è particolarmente sensibile nelle basse categorie di reddito ;
- il maggior aggravio, per l'imposta cantonale, comincia a partire da Fr. 53.000,— per i celibi e da Fr. 60.000,— per i coniugati : esso aumenta progressivamente fino a Fr. 100.000,— ;
- l'onere fiscale delle persone fisiche ticinesi è situato al livello medio dell'imposizione negli altri Cantoni.

Una terza modifica concerne, infine, il minimo imponibile, che è stato elevato a Fr. 3.000,— per i coniugati — corrispondenti agli attuali Fr. 2.300,— di reddito netto — e a Fr. 2.000,— per i celibi — equivalenti agli attuali Fr. 1.700,— di reddito netto.

Revisione delle aliquote sulla sostanza

L'imposizione fiscale della sostanza nel Canton Ticino è fra le più elevate della Svizzera. L'aggravio è in particolar modo sensibile per le piccole e medie sostanze. Lo stesso prof. Keller, dopo aver messo in evidenza alcune deficienze dell'attuale scala d'aliquote, auspica per il futuro processo di sviluppo economico del Cantone « una imposizione più moderata della sostanza ». Per quanto concerne l'incidenza di un eccessivo aggravio fiscale sulla sostanza ai fini dell'evoluzione dell'economia cantonale rinviamo alla pagina 4 del già citato referto.

Alla luce di queste osservazioni, tenuto conto che la progressione a freddo è anche operante sulla sostanza, preconizziamo di sostituire l'attuale scala delle aliquote con una tariffa più modica. L'aliquota effettiva a Fr. 1.000.000,— si riduce dal 3,017 ‰ (comprensiva del 0,5 ‰ dell'imposta assistenza) al 2,5 ‰. A partire da Fr. 1.000.000,— l'imposta è proporzionale. Contemporaneamente abbiamo portato il minimo imponibile a Fr. 10.000,— dagli attuali 1.000,—.

Sebbene la portata dei confronti intercantionali, per quel che attiene l'aggravio fiscale della sostanza, sia ridotta per il fatto che i criteri di valutazione della sostanza medesima, in ispecie quella immobiliare, variano da Cantone a Cantone, dalle tabelle comparative in allegato (16-20) si evince che la piccola sostanza, rispetto agli altri Cantoni, fruisce di uno sgravio massiccio. Eravamo fra i Cantoni più onerosi e passiamo fra i più favorevoli della Svizzera. Per le grosse sostanze, lo sgravio vuol attenuare, almeno parzialmente, l'onere fiscale aumentato a seguito della rivalutazione delle stime che ha prodotto un incremento dell'ente imponibile.

Art. 32 : deduzione per i figli e le persone a carico

In considerazione dell'impossibilità di sostituire la deduzione per i figli e le persone a carico operata sull'imposta con uno sgravio conglobato nelle aliquote, riproponiamo l'art. 32 nella sua formulazione attuale. Non riteniamo in effetti opportuno scostarci dal criterio differenziatore del reddito dell'avente diritto, introdotto con la modifica del 1962. Il limite di reddito, tuttavia, è stato portato

da Fr. 9.000,— a Fr. 12.000,— (che corrispondono agli attuali 10.600,— di reddito netto) per tener conto della svalutazione della moneta e per dare alla norma un maggior contenuto sociale. La deduzione medesima, per le stesse considerazioni, è elevata da Fr. 30,— rispettivamente 20,— a Fr. 40,— rispettivamente 25,— per figlio o persona a carico.

Contemporaneamente abbiamo raddoppiato la deduzione comunale ritenuto che gli attuali Fr. 10,— risalgono ancora al 1950 : un adeguamento della deduzione era indispensabile.

2. Modifiche d'ordine tecnico e politico/fiscale

Art. 15 cpv. 2 : Unioni di persone

Nell'art. 15 codifichiamo una regola adottata con il corrente biennio fiscale allo scopo di semplificare i lavori amministrativi degli uffici di tassazione. Attualmente le quote di partecipazione al reddito e alla sostanza delle comunioni ereditarie e delle indivisioni sono aggiunte, di regola, al reddito e alla sostanza di ogni partecipante, fuorchè nel caso in cui le quote non siano chiaramente attribuibili ai singoli aventi diritto. Per agevolare i lavori di tassazione proponiamo di prescindere dallo scioglimento delle masse patrimoniali, quando le quote spettanti ai singoli beneficiari non raggiungono un determinato importo di reddito e di sostanza. La tassazione sarà intimata al rappresentante della massa, la quale tuttavia risponderà per il pagamento dell'imposta dovuta. Con questa innovazione si avvantaggeranno i contribuenti medesimi, siccome verrà facilitato l'allestimento della dichiarazione d'imposta.

Art. 17 : nozione di reddito

La dizione della lettera b) del cpv. 3 è stata precisata in concordanza con le disposizioni codificate nel CCS.

Art. 20 bis : Profitti immobiliari reinvestiti nell'azienda

Questo articolo concede l'esenzione fiscale a quelle aziende che per motivi di forza maggiore o nell'ambito di un'azione di riorganizzazione aziendale devono trasferire la propria sede. L'utile conseguito con la vendita del vecchio stabile non è gravato da imposte se si verificano determinate premesse, elencate nel disposto di legge. Questa norma vuol favorire quelle aziende che, a seguito del processo di progressiva urbanizzazione, si sono trovate, loro malgrado, nel cuore dei centri abitati, in una posizione di disagio per l'estensione delle loro stesse strutture produttive e per un funzionale sviluppo urbanistico della comunità. L'esenzione fiscale si propone di stimolare il processo di decentralizzazione degli insediamenti produttivi dal centro alla periferia per rafforzare la potenzialità economica delle unità di produzione, da un lato, e per livellare, in chiave regionalistica, lo sviluppo economico del Cantone dall'altro.

Con questo esonero fiscale, dal pretto profilo tecnico-tributario, si trasferiscono le riserve occulte formatesi sul vecchio stabile al nuovo immobile.

Premessa fondamentale per l'applicazione della norma di esonero è l'esistenza di un'azienda, intesa come unità di coordinamento dei fattori capitale e lavoro a scopo di lucro. Gli utili immobiliari non devono poi venir distolti dall'azienda, ma devono essere investiti in modo tale da assicurare all'azienda medesima la continuità del suo processo produttivo.

La limitazione temporale del n. 4 del cpv. 1 è necessaria per non lasciar sussistere a lungo una situazione di fluidità e di incertezza. Un imprenditore dev'essere in grado di decidere nel termine di 2 anni sull'impiego dei mezzi finanziari e di produrre la relativa documentazione.

L'esonero cantonale dev'essere completo e non limitato alla quota di utile (6/10) colpita attraverso la legge tributaria. Per l'esonero dal pagamento dell'imposta comunale è data facoltà di decisione ai Comuni.

Art. 21: deducibilità dal reddito di aziendale

Per ragioni di sistematica trasferiamo nell'articolo 21 lett. c) l'attuale N. 8 dell'art. 23. Vi si aggiunge unicamente un disposto che permetta di elevare il limite massimo dei versamenti esenti, qualora il titolare d'azienda figuri fra i beneficiari dell'istituzione di previdenza.

Art. 23: istituzione di previdenza

Nell'art. 23 abbiamo accolto alcuni postulati dell'associazione svizzera dell'istituzione di previdenza.

In seguito all'introduzione dell'art. 343 bis nel CO, le istituzioni di previdenza possono costituirsi anche sotto la forma giuridica della Società Cooperativa. Conformandoci a questa innovazione di diritto civile, al primo capoverso dell'art. 23 è stata apportata l'aggiunta « o Società Cooperativa ». La maggioranza dei Cantoni confederati accorda già ora l'esenzione fiscale alle istituzioni di previdenza costituite in cooperative.

Gli scopi degli istituti di previdenza sono stati estesi in conformità dei moderni concetti della previdenza sociale. E' stato abbandonato il requisito della rappresentanza paritetica in seno al consiglio dell'istituzione. Il diritto civile ha già perfezionato gli istituti di sorveglianza ed è quindi superfluo che la legge tributaria subordini la concessione del privilegio fiscale ad un'istituzione di previdenza, a condizioni che oltrepassano i requisiti contemplati dal CO. Per le fondazioni esiste l'Istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, per le cooperative l'Assemblea Generale costituisce l'organo superiore. Le norme del CO danno al beneficiario sufficienti garanzie.

L'innovazione principale riguarda la cifra 8 del nuovo articolo; essa offre al datore di lavoro e al dirigente azionista la possibilità di figurare tra i beneficiari dell'Istituzione di Previdenza. Per motivi di prudenza, vale a dire allo scopo di prevenire eventuali manovre abusive, le prestazioni del datore di lavoro e del dirigente-azionista non possono tuttavia eccedere quelle degli impiegati meglio retribuiti dell'azienda. L'innovazione ci sembra giustificata perchè anche l'imprenditore e il dirigente-azionista sono esposti ai medesimi rischi naturali del prestatore d'opera.

Per motivi di sistematica, abbiamo trasferito il numero 8 dell'attuale dizione dell'art. 23, all'art. 21.

Art. 24 cpv. 2: ammortamenti e ripresa d'ammortamenti

In questa seconda fase della riforma della legge tributaria provvediamo a correggere la norma che riguarda l'ammortamento degli immobili appartenenti ad aziende aventi l'obbligo dell'iscrizione a RC. L'ammortamento vuol compensare il deprezzamento subito dal patrimonio. Se gli immobili sono imposti al valore di perequazione non si giustifica il blocco degli ammortamenti sugli immobili al valore di stima: si deve ammettere che un immobile può essere deprezzato fino al conseguimento del valore di perequazione. L'adeguamento dell'art. 24 cpv. 2 avrebbe dovuto effettuarsi già nel 1955 quando all'imposizione degli immobili al valore di stima subentrò l'imposizione al valore di perequazione. A questa lacuna poniamo rimedio proponendovi la sostituzione del termine « stima » con « perequazione » nella prima frase del cpv. 2 dell'art. 24.

Art. 34: n. 6 esonero sui libretti di risparmio

Al fine di promuovere il risparmio e per indirizzarlo verso gli enti pubblici che lo investono in opere di pubblica utilità e di comune interesse, abbiamo esteso l'agevolazione, prevista in un primo tempo per i libretti di risparmio e di deposito, ai titoli obbligazionari di enti pubblici svizzeri. Sono esclusi da questa agevolazione i titoli emessi da società miste di partecipazione.

Art. 43: deducibilità dei debiti

Secondo la formulazione attuale dell'art. 43, cpv. 1, un debito è fiscalmente riconosciuto solo in quanto il creditore soggiaccia per il relativo credito alle imposte svizzere.

La condizione posta dalla nostra legge ha lontane origini. La legge tributaria del 1907 circoscriveva infatti l'estensione territoriale ai debiti imposti nel Cantone per l'imposta cantonale e al Comune per l'imposta comunale.

Con la nuova dizione aboliamo il requisito del contemporaneo assoggettamento in Svizzera del credito, mantenendo quale unica condizione per il riconoscimento del debito la prova dell'esistenza dell'obbligazione verso persone o enti svizzeri. Questa nuova impostazione consentirà nel futuro anche l'ammissione dei debiti professati verso enti non contemplati dal diritto civile svizzero, sconosciuti quindi dal diritto fiscale, e come tali non soggetti al pagamento di tributi.

Il Consiglio di Stato mantiene inalterato il principio della non deducibilità dei debiti professati verso creditori domiciliati all'estero, riservate naturalmente le disposizioni speciali ancorate nelle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

3. Disposizioni riguardanti le persone giuridiche

In questa seconda fase della revisione della legge tributaria le innovazioni di contenuto finanziario assumono ampio rilievo, non solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche.

La « Sottocommissione della Commissione della programmazione economica sulla imposizione fiscale delle società anonime nel Ticino » a proposito dell'onere tributario delle società del diritto commerciale, nella sua relazione, fa questi significativi rilievi:

- a) Nel Ticino le società anonime che sono esenti dall'imposizione sull'utile sono *favorite* fiscalmente nei confronti dell'imposizione media nazionale.
- b) Si constata inoltre una *equivalenza* con l'imposizione media nazionale quando l'utile non supera il 10%.
- c) Un'imposizione *superiore* alla media svizzera la si riscontra invece a partire da un'intensità di reddito superiore al 10%.

L'eccedenza dell'imposizione cantonale nei confronti della media svizzera è:

del 2,24% per un'intensità di reddito del 15% (100.000 capitale)
del 5,54% per un'intensità di reddito del 20%
del 7,16% per un'intensità di reddito del 25%
del 6,85% per un'intensità di reddito del 30%

Nel primo gruppo sono comprese

| | |
|-----|------------|
| 177 | S. A. |
| 28 | succursali |
| 3 | Anstalten |

(al. dal 7 al 9,9)

Nel secondo

126 S. A.
20 succursali
8 Anstalten
(al. dal 10 al 13,9%)

Nel terzo e quarto

225 S. A.
53 succursali
79 Anstalten
(al. dal 14 al 15%)

209 sono le S.A. imposte in base all'aliquota massima del 15% di cui 176 sono aziende del settore secondario e terziario e 33 sono società immobiliari ».

In base ai dati del 1962 le 209 S.A. imposte con l'aliquota massima hanno versato Fr. 3.712.180.— d'imposte cantonali su un gettito complessivo di Fr. 6.368.959,— (58,3%).

Anche nello specifico settore delle società anonime l'attuale ordinamento fiscale presenta diversi scompensi che occorre equilibrare. L'eccessivo aggravio delle società anonime, sia dal profilo quantitativo sia da quello, assai più rilevante, della capacità di competizione con le industrie d'oltre Gottardo. Nell'ambito dell'imposizione delle società anonime si assiste ad un fenomeno diametralmente opposto a quello riscontrato per le persone fisiche, le quali accusano un onere superiore alla media svizzera nelle medie e basse categorie di reddito. Come per le persone fisiche abbiamo ritenuto di portare il Cantone Ticino al livello medio dell'imposizione degli altri Cantoni, aggravando là dove l'onere fiscale ticinese comparato era inferiore a quello medio svizzero e sgravando là dove esso lo eccedeva, così per le persone giuridiche occorre ridurre il peso delle società a forte intensità di reddito per ricondurre il nostro Cantone nella giusta media svizzera. In questo ordine di intenti proponiamo di ridurre l'aliquota massima dal 15 al 13%.

D'altro canto l'abolizione dell'imposta per la pubblica assistenza si applica anche nei confronti delle persone giuridiche: la riduzione dell'imposta sull'utile per queste società sarà in parte neutralizzata dall'aggravio sulla sostanza immobiliare (tassa immobiliare) a seguito dell'aumento dell'ente imponibile dovuto alla rivalutazione delle stime.

Art. 52: aliquote per l'utile delle società cooperative

Per analogia con la prevista riduzione dell'onere fiscale delle piccole e medie aziende individuali, abbiamo modificato la scala delle aliquote delle società cooperative basate sulla mutualità: abbiamo esteso la progressione portando il massimo dell'aliquota a Fr. 50.000.— rispetto agli attuali Fr. 20.000.—. Le aliquote sono state sgravate per tutte le cooperative, anche per quelle società che chiudono con forti utili, sebbene l'aliquota massima sia fissata all'8%. Il massimo attuale è dell'8,35% (= 7,5 + 0,85% imposta assistenza).

Art. 47 bis: perdite

In una memoria indirizzata al Dipartimento delle finanze l'AITI postulava l'introduzione del biennio fiscale per le persone giuridiche. Si sarebbe così permesso alle persone giuridiche di compensare, almeno nell'ambito del biennio, la perdita di un anno con l'utile d'esercizio dell'altro anno (compensazione che già avviene secondo la vigente LT per le persone fisiche e che è conosciuta dall'IDN sia per le persone fisiche, sia per quelle giuridiche).

Considerate le attuali tendenze volte ad estendere anche alle persone fisiche la tassazione annuale, non è pensabile che si possa passare alla tassazione bien-

nale per le persone giuridiche. Tuttavia per non lasciar sussistere l'attuale discriminazione esistente fra persone fisiche e persone giuridiche concediamo alle persone giuridiche la facoltà di computare l'eccedenza passiva di un esercizio sull'utile dell'esercizio seguente. La compensazione può effettuarsi unicamente con la perdita accertata nell'anno di tassazione precedente. Questa agevolazione può così neutralizzare, almeno nell'ambito del biennio, quei fattori congiunturali che incidono sulle risultanze economiche di una singola gestione.

L'imposizione delle società Holdings e di partecipazione

Nel disegno di revisione caduto si affrontava la questione dell'imposizione delle società Holdings e delle società di sede nell'intento di fronteggiare la concorrenza dei Cantoni confederati in questo specifico settore dell'imposizione.

La sottocommissione della programmazione nella già citata relazione sulla imposizione fiscale delle S.A. nel Ticino, in merito all'imposizione fiscale delle Holding, è giunta a queste conclusioni: « La sottocommissione ha constatato che per quanto concerne la imposizione, sia minima che massima, le Holdings riconosciute fiscalmente come tali nel Ticino hanno imposizione favorevole e notevolmente inferiore alla media svizzera ». Tuttavia il ragguardevole divario esistente fra le Holdings iscritte a RC nel Canton Ticino (630 nel 1963) e quelle che beneficiano dell'agevolazione fiscale (209 nel 1963) « è spiegato dal fatto che fiscalmente la pratica di riconoscimento del beneficio dell'art. 50 LT è restrittiva ».

Queste chiare e aperte asserzioni della sottocommissione, avallate dal plenum della Commissione consultiva per la programmazione economica, hanno indotto il Consiglio di Stato a ristudiare tutto il complesso della questione dell'assoggettamento delle società Holdings, ritenendo la modificazione apportata nel dicembre scorso inefficace ad attenuare lo squilibrio esistente fra il Ticino e i Cantoni confederati.

Dal profilo finanziario, l'imposizione delle Holdings riveste una portata di scarsa rilevanza: nel 1963, l'imposta dovuta al Cantone e ai Comuni dalle Holdings assommava a Fr. 56.124,—: il 50 % era da riversarsi ai Comuni.

E' provato che le società Holdings e le società di partecipazione, così come del resto le società di sede e le società ausiliarie fanno dipendere la scelta della loro sede in larga misura dal trattamento fiscale nell'uno o nell'altro Cantone. In questo settore, un inopportuno inasprimento dell'onere d'imposta avrebbe come conseguenza l'esodo di queste società verso altri luoghi: riteniamo quindi che il nostro Cantone non debba essere da meno di altri Cantoni confederati e siamo convinti che nulla ha da perdere introducendo una tassazione privilegiata di questi tipi di società del diritto commerciale.

Le nuove disposizioni che abbiamo introdotte in merito si prefiggono di allineare la nostra legislazione, nel limite del possibile, a quella di altri Cantoni nell'intento di attirare nel nostro Cantone un notevole numero di società, del diritto commerciale, nonché di impedire l'esodo verso altri Cantoni a quelle che già vi risiedono al momento attuale.

Art. 50: Società Holdings

Partendo dalla constatazione della Sottocommissione della Programmazione secondo la quale le Società Holdings fiscalmente riconosciute nel Cantone godono di un trattamento di particolare favore, abbiamo elevato l'aliquota d'imposta dal 0,50% al 0,75% e portato il minimo d'imposta a Fr. 400,—. Questo leggero aggravio non dovrebbe portare pregiudizio alle favorevoli conseguenze che dovrebbe produrre la modifica: nei confronti degli altri Cantoni, il Ticino limita l'imposizione al solo capitale nominale, rinunciando esplicitamente alla

imposizione delle riserve aperte e tacite. L'aumento dell'imposta minima vuol dare all'Autorità di tassazione la possibilità di colpire, seppure con moderazione, quelle società oberate oltre misura da debiti al portatore senza ricorrere all'imposizione del debito stesso.

Per prevenire possibili conflitti d'interpretazione codifichiamo l'interpretazione data dalla prassi, e suffragata dalla giurisprudenza della CCR, al concetto di «partecipazione a scopo prevalente» e il sistema d'imposizione degli utili immobiliari nel caso in cui una Holding possedesse degli immobili nel Cantone. Nella sua nuova dizione la condizione della partecipazione a scopo prevalente è raggiunta anche quando una società, non raggiungendo il requisito del 20%, dimostra di possedere un pacchetto di partecipazioni complessivo di 2 milioni.

Art. 50 bis : Società di partecipazione

Con la vigente legge, parecchie società sono tenute a pagare l'imposta sull'utile proveniente da partecipazioni ad altre imprese, perchè possiedono un pacchetto di titoli come le Holdings, il quale tuttavia non rappresenta che una minima parte dei loro attivi di bilancio. Non c'è chi non intraveda in questo modo d'imposizione una disparità di trattamento rispetto alle Holdings, che occorre eliminare, anche per poter stimolare diverse società esistenti ad investire i loro capitali in aziende di minor importanza. Alla stessa stregua dell'IDN e di altri Cantoni (Basilea-Città, Lucerna, Zugo, Argovia ecc.) proponiamo di accordare a queste società una riduzione dell'imposta sull'utile, per il reddito proveniente da queste partecipazioni.

Art. 50 ter, 50 quater : Società di sede e società ausiliarie

La seconda categoria di società che beneficiano di tassazioni privilegiate in Svizzera è quella comprendente le società di sede e le società ausiliarie.

- a) *Società di sede*: sono quelle società di capitali o cooperative che hanno nel Cantone solo la sede formale, ma che non hanno un'attività commerciale o di produzione e non sono proprietarie di beni immobili (cfr. Werner Altorfer: Die Besteuerung der Aktiengesellschaften in der Schweiz, einschliesslich Holding — Beteiligungs — Domizil — und Hilfs — gesellschaften; Zurigo 1964, pag. 501). Concedendo una tassazione privilegiata a queste società che possono scegliere la sede che loro maggiormente interessa, si riconosce loro l'appartenenza personale alla nostra sovranità fiscale, senza imporle però in virtù della loro appartenenza economica, che non esiste, se non per determinati atti giuridici, come l'amministrazione fiduciaria di determinati beni (mobili o immobili) situati all'estero o l'indicazione del recapito presso l'ufficio dell'amministratore designato dall'atto iscritto a RC. In questa categoria rientrerebbero pure quelle società finanziarie che non hanno i requisiti previsti dall'art. 50 e dall'art. 50 bis e che non svolgono nessuna attività in Svizzera. Esse verrebbero però imposte alla stessa stregua delle società contemplate dall'art. 50.
- b) *Società ausiliarie*: si distinguono dalle società di sede per alcune loro peculiarità: hanno una sede di fatto in Svizzera, ma dipendono economicamente da società estere, svolgono una certa e ben determinata attività in favore della società dalla quale dipendono, ma non hanno nessuna attività commerciale o di produzione entro i nostri confini. Esse hanno quindi una limitata appartenenza economica verso la nostra sovranità territoriale. Abbiamo definito società ausiliarie queste società traducendo dalla terminologia tedesca (Hilfsgesellschaften) che rende meglio l'idea di quella francese (sociétés dépendantes d'entreprises étrangères). Le società ausiliarie non sono vere e proprie società di domicilio: una loro imposizione alla stessa stregua delle società Holdings non sarebbe consigliabile e nemmeno ragionevole, come, d'altra parte, ben difficilmente giustificabile sarebbe un'im-

posizione integrale del loro reddito, in quanto l'attività di queste società riguarda, in gran parte, un reddito prodotto o acquisito all'estero.

Art. 50 quinquies : Società immobiliari

Con l'art. 50 quinquies introduciamo una nuova norma che disciplina l'assoggettamento delle società immobiliari « ibride », cioè quelle società che per sfuggire all'imposizione fiscale si costituiscono con un capitale sociale minimo, quello consentito dal CO, e si caricano oltre misura di debiti : in generale di debiti verso l'azionista o gli azionisti medesimi e i cui interessi passivi assorbono in molti casi per intero l'utile della società. Non è raro il caso di società immobiliari che possiedono immobili per uno o più milioni di franchi e non pagano che poche migliaia di franchi di imposte. D'altro canto le azioni sono al portatore e difficilmente sono dichiarate anche perchè, per la maggior parte, sono in mano a stranieri.

Per combattere questa elusione fiscale proponiamo di introdurre, per le società immobiliari che presentano un rapporto inusitato tra capitale proprio e capitale di terzi, una specie di imposizione reale. Riteniamo così di ricondurre anche questi particolari contribuenti ad un assoggettamento giusto ed equo.

Nel primo capoverso precisiamo il campo d'applicazione della norma : a tutte quelle società che hanno al loro attivo, a titolo principale, un immobile e il cui scopo consiste nella gestione di quest'immobile o in operazioni immobiliari d'ogni genere.

Il secondo capoverso specifica che il capitale imponibile di una società immobiliare dev'essere almeno uguale ad un terzo del valore di stima degli immobili. La prassi costante già ammette che si possa ricostruire, partendo dall'esperienza, il capitale minimo di una società anonima (Revue de droit administratif et de droit fiscal 1959, p. 236). Il Tribunale federale stesso ha ammesso in una sentenza del 1958 che « talune operazioni di finanziamento non devono essere fiscalmente riconosciute, in modo particolare quando si tratta di capitale proprio dissimulato (verdecktes Eigenkapital) » (Archiv für schweizerisches Abgaberecht, n. 27 pag. 229 ss). Trattandosi di società immobiliari è praticamente impossibile fare una discriminazione fra i debiti professati verso l'azionista e quelli assunti presso terzi non azionisti. Il capoverso 2 non prevede quindi nessuna delimitazione nei confronti dei debiti verso non azionisti. Naturalmente i debiti al portatore verranno ripresi integralmente come per il passato.

Il cpv. 3 costituisce il corollario del cpv. 2. Dall'utile della società può essere dedotto unicamente l'interesse di quella parte del debito riconosciuto come tale dall'Autorità fiscale.

L'imposta sull'utile è calcolata con l'aliquota normale prevista per le società anonime. La quota di debito non ammessa non potrà essere compresa nel calcolo del capitale proporzionale, così come attualmente il debito al portatore non può essere aggiunto al capitale sociale e alle riserve tassate nel calcolo della determinazione dell'aliquota.

Appare giustificato introdurre un'eccezione all'applicazione di questa norma, volta a ristabilire il funzionamento normale delle società immobiliari, quando queste società posseggono stabili a carattere sociale. In questo caso l'insufficienza del capitale trova la sua giustificazione nelle misure prese dall'Ente pubblico per promuovere la costruzione di abitazioni economiche, che assicurano al proprietario costruttore contributi finanziari.

L'inasprimento fiscale proposto per queste società immobiliari vuol essere accompagnato da una norma transitoria atta a facilitare lo scioglimento di queste società o la loro trasformazione a condizioni fiscali ragionevoli. La trasformazione o la liquidazione a dipendenza degli incrementi di valore incorporati negli immobili diventa, di regola, un'operazione estremamente onerosa : la pressione fiscale

s'opponne ad una graduale eliminazione di queste società. La norma transitoria proposta fissa l'imposizione di questi utili di liquidazione nella sola misura del 30 %, sulla falsariga di quanto già si applica nel Canton Vaud.

Per analogia lo stesso trattamento di favore è da riservare a quelle società immobiliari che si sciolgono trasformandosi in proprietà per piani. Per ragioni di chiarezza dei rapporti giuridici questa trasformazione dev'essere incoraggiata. Al momento anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni sta esaminando la possibilità di agevolare lo scioglimento di quelle società che già all'atto della loro costituzione prevedevano di trasformarsi in proprietà per piani allorché il diritto federale avrebbe introdotto quest'istituto.

4. Norme che riguardano esclusivamente l'imposta comunale

Art. 65 § : domicilio fiscale immobiliare

Con l'innovazione dell'art. 65 § s'adotta una misura di semplificazione amministrativa: si rinuncia al riparto immobiliare quando ad un Comune non è assegnato almeno un minimo d'imposta stabilito a Fr. 5,—. Con l'attuale sistema per l'imposta sulla sostanza immobiliare il riparto doveva avvenire in ogni e qualsiasi caso, anche quando ad un Comune non venivano attribuiti che importi d'imposta insignificanti, di modo che le spese d'incasso eccedevano l'imposta dovuta.

Art. 71 : tassa immobiliare

Nell'articolo 71 abbandoniamo il sistema sin qui adottato di prelevare la tassa immobiliare comunale sulla scorta di aliquote collegate all'entità del moltiplicatore di ogni singolo Comune. Fissando un'aliquota uniforme da applicarsi per tutto il Cantone superiamo la controversia sorta nel passato per sapere se il moltiplicatore determinante per il prelievo della tassa immobiliare fosse quello effettivo o quello virtuale.

Art. 72 cpv. 1 : aiuto statale

All'art. 72 apportiamo una duplice modificazione: aumentiamo il moltiplicatore dell'imposta cantonale determinante per promuovere l'intervento statale. L'attuale 100 % viene portato a 120 %. Questo aumento trova la sua giustificazione nel fatto che in seguito alle ripercussioni finanziarie di questo disegno di legge molti Comuni si vedranno astretti ad aumentare il moltiplicatore d'imposta per poter disporre di quel gettito fiscale atto a coprire il fabbisogno di preventivo. Senza un adeguamento del limite dell'art. 72 cpv. 1 un certo numero di Comuni finanziariamente autosufficienti andrebbe a cadere sotto la compensazione intercomunale.

Nel capoverso 1 modifichiamo radicalmente anche l'altro limite che condiziona l'aiuto statale a favore dei Comuni. Nella sua attuale dizione il disposto esclude dall'azione compensatrice quei Comuni con un gettito d'imposta cantonale che oltrepassi i Fr. 100,— per abitante, qualunque sia il moltiplicatore da loro praticato. Questo limite costituisce un termine fisso che resta rigido e non segue l'evoluzione, nel tempo, nè del gettito dell'imposta cantonale, nè della popolazione: dei due fattori cioè che concorrono a determinare la capacità tributaria per testa d'abitante dei singoli Comuni.

Il favorevole processo di sviluppo economico e il più rigido accertamento tributario hanno prodotto un continuo, graduale incremento dell'ente imponibile e, per riflesso, del gettito. Incremento di gran lunga superiore alla crescita demografica, che ha alterato quindi il rapporto fra i due fattori. Il gettito « pro capite » di Fr. 100,—, che un tempo era esclusivo appannaggio delle zone urbane e suburbane e dei Comuni largamente favoriti dal profilo economico e finanziario, è ora a portata di mano anche dei Comuni periferici e di media o debole potenzialità. Occorre

quindi ricercare un limite elastico che si adegui automaticamente ai mutamenti della situazione finanziaria in modo da rappresentare sempre una norma attuale.

La formula elastica dovrebbe ancorare il limite della zona compensativa ad una percentuale del gettito medio « pro capite » dell'imposta cantonale, rappresentato dal rapporto fra il gettito complessivo dell'imposta stessa nell'intero Cantone, in un determinato esercizio, e la popolazione accertata nel medesimo anno. All'oscillazione del gettito medio cantonale risponderà un'analoga fluttuazione del limite ritenuto determinante perchè sia operante la compensazione diretta. Questa formula ha già avuto l'avvallo della Commissione per la compensazione intercomunale e dell'Ispettorato dei Comuni che in questo settore hanno più contatto con le amministrazioni comunali e maggiormente in grado di giudicare con conoscenza di causa.

Il gettito medio cantonale per abitante e quello relativo ai singoli Comuni dovrà essere accertato ogni biennio e approvato dal Consiglio di Stato. Per il calcolo del gettito pro capite ci si dovrà basare sulla popolazione accertata anno per anno e non su quella risultante dal censimento decennale. All'evoluzione del gettito complessivo dell'imposta base cantonale deve far riscontro la correlativa evoluzione, nel tempo, della popolazione. I rilievi annuali sull'evoluzione demografica saranno desunti dalle indagini annuali curate dall'Ufficio cantonale di statistica.

Per la scelta della percentuale del gettito « medio » cantonale pro capite si è fatto capo alle indagini svolte dai servizi competenti del Dipartimento dell'interno. Il gettito medio per l'intero Cantone era di Fr. 233,— nel 1963, rispetto ai Fr. 106,— del 1955, anno su cui si sono basati i calcoli per la formulazione delle proposte avanzate con l'iniziativa popolare, poi accettata dal popolo. Se si volessero ora mantenere le stesse proporzioni si dovrebbe, con l'attuale gettito medio di Fr. 233,— per abitante, situare il « plafond » all'incirca al livello di Fr. 220,—, che corrispondono al 94,4 % del gettito medio. Un limite palesemente troppo elevato e che congloberebbe fra i possibili candidati all'aiuto statale anche Comuni dei centri urbani in condizioni finanziarie non certo disagiate.

Una percentuale del 75 % del gettito medio pro capite (equivalente a Fr. 175,— per rapporto alla media 1963 di Fr. 233,—) potrebbe costituire un equo limite, tale da assicurare ai Comuni veramente in precarie condizioni finanziarie l'effettiva corresponsione di contributi compensativi e da evitare, nel contempo, l'accesso ai medesimi nei confronti di Comuni che dispongono di sufficiente capacità finanziaria per fronteggiare in maniera autonoma le proprie necessità. Aggiungeremo che l'adozione della citata percentuale del 75 % del gettito medio è pure stata prospettata dalla Commissione per la compensazione intercomunale.

Un abbassamento della percentuale - limite al disotto del 75 % verrebbe a privare del beneficio compensativo Comuni con struttura finanziaria debole o incerta.

C) RIPERCUSSIONI FINANZIARIE DEL PROGETTO DI MODIFICA

Sulla base delle informazioni tuttora disponibili, il gettito fiscale complessivo 1963/1964, s'aggraverà sui 60 - 64 milioni di franchi.

La revisione della legge tributaria che sottoponiamo alla vostra approvazione è in larga misura una legge di sgravio, tanto agli effetti dell'imposta cantonale, quanto per l'imposta comunale.

Possiamo valutare approssimativamente il costo della riforma tributaria (prima e seconda fase), per quel che riguarda le innovazioni d'ordine finanziario, a poco più di 10 milioni di franchi. La legge contiene poi altre norme di sgravio da applicarsi in sede di accertamento, di cui riesce difficile valutare gli effetti finanziari. La perdita prodotta da queste disposizioni di sgravio può però essere compensata dal maggior introito della tassa immobiliare dovuta dalle persone giuridiche, la quale verrà determinata su un ente imponibile superiore a quello esistente nel 1963/1964 — periodo di raffronto — a seguito dell'adeguamento delle stime.

Non abbiamo considerato, nei nostri calcoli, gli effetti della riduzione delle aliquote sulla sostanza : la revisione delle stime produce un aumento della sostanza imponibile che sminuisce l'attendibilità di ogni e qualsiasi calcolo previsionale. Riteniamo tuttavia che il gettito dell'imposta sulla sostanza non dovrebbe segnare variazioni di rilievo rispetto alle risultanze degli esercizi precedenti.

Occorre tuttavia considerare che il minor gettito non va inteso in senso assoluto : applicando le nuove scale d'aliquota non si produrrà una diminuzione del gettito fiscale, diminuzione che all'ora attuale si rivelerebbe insopportabile per l'erario. La diminuzione va a decurtare la quota d'aumento del gettito, vale a dire si ripercuoterà in un minor incremento del gettito rispetto agli esercizi passati. Anche per l'immediato futuro contiamo di poter far affidamento su un andamento congiunturale tale da assicurare allo Stato, nonostante lo sgravio accordato con le modificazioni proposte, quel volume di gettito necessario all'adempimento dei compiti che gli incombono. Non va dimenticato che lo Stato si trova a dover fronteggiare compiti nuovi. Il rincaro, l'aumento della popolazione, la nuova concezione che vuole lo Stato come elemento attivo nello sviluppo economico e sociale del paese, determinano un aumento dei bisogni finanziari dell'Ente pubblico. Davanti a questa visione generale non ci è possibile decurtare le entrate fiscali, ma ci dobbiamo limitare a contenerne l'incremento. In quest'ordine di idee la riforma proposta è sopportabile per l'ente pubblico cantonale.

In sede comunale le ripercussioni finanziarie varieranno a seconda della capacità finanziaria medesima dei Comuni.

Innanzitutto occorre rilevare che l'abolizione dell'imposta assistenza non comporta nessun riflesso sul gettito comunale : il moltiplicatore comunale opera unicamente sull'imposta cantonale base. Presi complessivamente i Comuni lamenteranno una decurtazione nell'incremento del gettito cantonale di circa 5 milioni. Ne risulteranno svantaggiati i Comuni di periferia, già finanziariamente deboli, mentre i Comuni delle zone urbane, anche per il maggior gettito della tassa immobiliare, non dovrebbero adeguare il moltiplicatore.

D) NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Alla norma di transizione, ripresa per intero dal disegno di legge caduto, ag-
giungiamo un disposto che dà la facoltà al Consiglio di Stato di procedere alla pubblicazione di un testo coordinato della legge tributaria dell'11 aprile 1950 e delle successive modificazioni. Questa revisione parziale della legge tributaria ha abrogato alcune norme di legge e introdotto nuovi articoli distinguendoli con le voci latine « bis », « ter » ecc., distinzioni che appesantiscono il testo di legge rendendolo nel contempo, dal profilo della sistematica, meno perspicuo e trasparente. Appare quindi opportuno che, una volta portata a termine la riforma, il Consiglio di Stato riproponga una nuova numerazione degli articoli.

Per le esposte considerazioni vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione tanto all'annesso disegno di legge quanto al disegno di decreto legislativo sulle misure transitorie di sgravio per il biennio 1965/1966.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Tabella 1

RAFFRONTO FRA LO SGRAVIO ACCORDATO CON DECRETO DICEMBRE 1964
E QUELLO PROPOSTO CON IL NUOVO DECRETO

celibi

| Reddito lordo | Imponibile | Imposta dovuta | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Decreto dic. 1964 | Nuovo decreto |
| 4.000,— | 1.400,— | 58,75 | 51,75 |
| 5.000,— | 2.100,— | 91,05 | 80,55 |
| 6.000,— | 2.850,— | 128,55 | 114,30 |
| 7.000,— | 3.550,— | 166,05 | 148,30 |
| 8.000,— | 4.300,— | 208,25 | 186,75 |
| 9.000,— | 5.300,— | 268,60 | 242,10 |
| 10.000,— | 6.050,— | 316,45 | 318,— |
| 11.000,— | 6.750,— | 364,05 | 367,— |
| 12.000,— | 7.500,— | 417,30 | 422,— |
| 15.000,— | 9.650,— | 588,25 | 594,75 |
| 20.000,— | 14.000,— | 980,25 | 984,50 |
| 30.000,— | 23.950,— | 1.942,05 | 1.944,50 |
| 40.000,— | 33.700,— | 2.975,95 | 2.981,50 |
| 50.000,— | 43.500,— | 4.089,40 | 4.102,— |
| 60.000,— | 53.250,— | 5.203,35 | 5.223,25 |
| 80.000,— | 72.750,— | 7.431,20 | 7.465,75 |
| 100.000,— | 92.300,— | 9.664,80 | 9.714,— |

Base di calcolo :

5 % oneri assicurativi mass. 900,—

2,4 % AVS

Art. 19 : 20 % mass. 4.000,—

Tabella 2

RAFFRONTO FRA LO SGRAVIO ACCORDATO CON DECRETO DICEMBRE 1964
E QUELLO PROPOSTO CON IL NUOVO DECRETO

coniugato senza figli

| Reddito lordo | Decreto dicembre 1964 | | Nuovo decreto | |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|
| | Imponibile | Imposta + Ass. | Imponibile | Imposta |
| 4.000,— | 200,— | 7,75 | 800,— | 1,50 |
| 5.000,— | 900,— | 36,45 | 1.500,— | 32,— |
| 6.000,— | 1.650,— | 70,25 | 2.250,— | 67,— |
| 7.000,— | 2.550,— | 113,55 | 3.050,— | 107,25 |
| 8.000,— | 3.300,— | 152,40 | 3.800,— | 148,50 |
| 9.000,— | 4.300,— | 208,25 | 4.800,— | 207,50 |
| 10.000,— | 5.050,— | 252,70 | 5.550,— | 255,25 |
| 11.000,— | 5.750,— | 297,15 | 6.250,— | 302,— |
| 12.000,— | 6.500,— | 347,05 | 7.000,— | 354,50 |
| 15.000,— | 8.850,— | 520,40 | 9.250,— | 530,75 |
| 20.000,— | 13.100,— | 898,80 | 13.500,— | 909,50 |
| 30.000,— | 22.650,— | 1.812,— | 23.050,— | 1.854,50 |
| 40.000,— | 32.400,— | 2.833,50 | 32.800,— | 2.882,50 |
| 50.000,— | 42.200,— | 3.940,85 | 42.600,— | 3.998,50 |
| 60.000,— | 51.950,— | 5.054,80 | 52.350,— | 5.119,75 |
| 80.000,— | 71.450,— | 7.282,70 | 71.850,— | 7.362,25 |
| 100.000,— | 91.000,— | 9.516,25 | 91.400,— | 9.610,50 |

Base di calcolo :

5 % oneri assicurativi mass. 1.400,—

2,4 % AVS

Art. 19 : 20 % mass. 4.000,—

Tabella 3

PROGRESSIONE A FREDDO E PRESSIONE FISCALE

coniugato senza figli

| Reddito lordo | | Reddito imponibile | | | Imposta totale | | | Imposta depurata dalla progressione a freddo | Variazioni per effetto della eliminazione della progressione a freddo | |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|----------|--|---|--------------|
| 1950 100 | 1965 136,4 % | 1950 | 1965 | Progetto di legge | 1950 | 1965 | Progetto | | col. 7 — col. 9 | col. 9 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | col. 6 x 1,364 9 | | |
| 4.000,— | 5.456,— | 1.400,— | 1.850,— | 3.900,— | 57,70 | 87,— | 42,— | 78,70 | — | 8,30 |
| 6.000,— | 8.183,— | 3.050,— | 3.900,— | 5.900,— | 136,45 | 203,50 | 144,— | 186,10 | — | 17,40 |
| 8.000,— | 10.911,— | 4.600,— | 6.200,— | 7.900,— | 233,75 | 359,50 | 273,— | 318,85 | — | 40,65 |
| 10.000,— | 13.639,— | 6.300,— | 8.200,— | 9.900,— | 345,45 | 516,50 | 413,— | 471,20 | — | 45,30 |
| 12.000,— | 16.367,— | 8.250,— | 10.250,— | 11.800,— | 490,55 | 698,25 | 564,— | 669,10 | — | 29,15 |
| 14.000,— | 19.095,— | 10.400,— | 12.850,— | 13.800,— | 671,65 | 945,25 | 724,— | 916,15 | — | 29,10 |
| 16.000,— | 21.822,— | 12.350,— | 15.400,— | 16.200,— | 846,70 | 1.189,50 | 928,— | 1.154,90 | — | 34,60 |
| 18.000,— | 24.550,— | 14.800,— | 17.900,— | 18.700,— | 1.066,55 | 1.439,50 | 1.153,— | 1.454,75 | + | 15,25 |
| 20.000,— | 27.278,— | 16.800,— | 20.450,— | 21.200,— | 1.254,60 | 1.696,75 | 1.390,— | 1.711,25 | + | 14,50 |
| 22.000,— | 30.006,— | 18.750,— | 23.050,— | 23.800,— | 1.438,90 | 1.969,75 | 1.650,— | 1.962,65 | — | 7,10 |
| 25.000,— | 34.098,— | 21.700,— | 27.050,— | 27.800,— | 1.725,70 | 2.400,— | 2.078,— | 2.353,85 | — | 46,15 |
| 30.000,— | 40.920,— | 26.600,— | 33.700,— | 34.500,— | 2.219,65 | 3.150,— | 2.860,— | 3.027,60 | — | 122,40 |
| 35.000,— | 47.737,— | 31.500,— | 40.350,— | 41.100,— | 2.736,35 | 3.941,50 | 3.663,— | 3.732,40 | — | 209,10 |
| 40.000,— | 54.560,— | 36.400,— | 47.050,— | 47.800,— | 3.275,90 | 4.745,50 | 4.534,— | 4.468,35 | — | 277,15 |
| 45.000,— | 61.376,— | 41.300,— | 53.700,— | 54.500,— | 3.832,05 | 5.543,50 | 5.420,— | 5.226,90 | — | 316,60 |
| 50.000,— | 68.200,— | 46.200,— | 60.350,— | 61.100,— | 4.388,20 | 6.341,50 | 6.344,— | 5.985,50 | — | 356,— |
| 60.000,— | 81.834,— | 56.000,— | 73.650,— | 74.400,— | 5.500,50 | 7.937,50 | 8.206,— | 7.502,60 | — | 434,90 |
| 70.000,— | 95.470,— | 65.800,— | 86.950,— | 87.700,— | 6.612,80 | 9.532,50 | 10.155,— | 9.019,85 | — | 512,65 |
| 80.000,— | 109.112,— | 75.600,— | 100.250,— | 101.000,— | 7.725,10 | 11.103,60 | 12.120,— | 10.537,05 | — | 566,55 |
| 90.000,— | 122.751,— | 85.400,— | 113.600,— | 114.400,— | 8.837,40 | 12.731,50 | 13.728,— | 12.054,20 | — | 677,30 |
| 100.000,— | 136.390,— | 95.200,— | 126.900,— | 127.700,— | 9.949,70 | 14.327,50 | 15.324,— | 13.571,40 | — | 756,10 |

Osservazioni: Raffronto fra l'aggravio fiscale sul reddito del lavoro espresso in franchi del 1950 e in franchi correnti (col. 1/2). Indici di rincaro: 1950: 159,1 - 1965 (sett.): 217,0 = + 36,4%. Imposta 1950 (col. 3/6) calcolata in base alle norme applicate nel 1951. Imposta 1965 (col. 4/7) calcolata in base alle norme in vigore al 1. gennaio 1965. Le colonne 5/8 indicano l'imponibile e l'imposta calcolati in base alle nuove disposizioni previste nel progetto.

Tabella 4

Canton Ticino :

STRATIFICAZIONE DEI REDDITI E DELL'IMPOSTA
PER LE PERSONE FISICHE 1963/64

| Limiti di reddito imponibile Fr. | Casi | | Reddito imponibile | | Imposta + Assist. | |
|--|---------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| | No. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| — - 2.000 | 43.838 | 40,57 | 24.710.250,— | 4,31 | 1.252.736,— | 3,07 |
| 2.050 - 5.000 | 26.449 | 24,48 | 90.981.750,— | 15,85 | 4.516.196,— | 11,08 |
| 5.050 - 10.000 | 24.549 | 22,72 | 169.401.300,— | 29,51 | 9.701.792,— | 23,82 |
| 10.050 - 15.000 | 6.191 | 5,73 | 76.255.500,— | 13,29 | 5.435.691,— | 13,34 |
| 15.050 - 20.000 | 2.833 | 2,62 | 49.047.500,— | 8,55 | 3.859.099,— | 9,47 |
| 20.050 - 50.000 | 3.551 | 3,29 | 104.579.000,— | 18,22 | 9.503.357,— | 23,33 |
| 50.050 - 100.000 | 507 | 0,47 | 33.201.200,— | 5,78 | 3.510.840,— | 8,62 |
| 100.050 e oltre | 132 | 0,12 | 25.787.150,— | 4,49 | 2.960.805,— | 7,27 |
| | 108.050 | 100 | 573.963.650,— | 100 | 40.740.516,— | 100 |

Tabella 5

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto) in Fr.

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 5.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 10.000</i> |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Basilea | —,— | Basilea | 240,— |
| Ginevra | —,— | Zugo | 263,— |
| Glarona 2) | 21,90 | Altdorf | 278,45 |
| Neuchâtel | 28,— | Liestal | 282,85 |
| Losanna | 32,75 | Glarona 2) | 308,05 |
| Berna | 34,80 | Neuchâtel | 351,60 |
| Aarau | 39,90 | Ginevra | 362,05 |
| Zugo | 44,60 | Svitto | 363,30 |
| Svitto | 50,— | Zurigo | 386,85 |
| Zurigo | 54,20 | Sciaffusa | 387,70 |
| Sciaffusa | 58,60 | Herisau | 408,25 |
| Bellinzona (progetto) | 62,70 | Aarau | 412,35 |
| Coira | 67,75 | Coira | 421,35 |
| Herisau | 69,75 | Berna | 422,75 |
| Frauenfeld | 76,— | Bellinzona (progetto) | 425,60 |
| Altdorf | 76,90 | Frauenfeld | 437,70 |
| Liestal | 80,20 | Sion | 449,65 |
| Soletta | 101,75 | Stans | 456,— |
| S. Gallo | 104,80 | S. Gallo | 464,95 |
| Lucerna | 118,65 | Soletta | 490,95 |
| Stans | 119,80 | Losanna | 491,40 |
| Appenzello | 124,10 | Sarnen | 507,60 |
| Sion | 126,35 | Lucerna | 512,80 |
| Bellinzona 2) | 130,— | Bellinzona 2) | 540,95 |
| Sarnen | 150,55 | Appenzello | 598,40 |
| Friborgo 2) | 162,40 | Friborgo 2) | 668,65 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Tabella 6

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto) in Fr.

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo</i> 12.000 | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo</i> 15.000 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Imposta sul reddito | | Imposta sul reddito |
| Basilea | 358,80 | Liestal | 571,10 |
| Liestal | 381,30 | Basilea | 613,60 |
| Altdorf | 397,65 | Altdorf | 617,35 |
| Zugo | 423,80 | Zugo | 737,— |
| Glarona 2) | 513,40 | Aarau | 862,60 |
| Neuchâtel | 555,30 | Zurigo | 890,40 |
| Svitto | 563,35 | Glarona 2) | 893,35 |
| Ginevra | 571,95 | Svitto | 908,25 |
| Zurigo | 573,95 | Neuchâtel | 913,30 |
| Aarau | 579,55 | Bellinzona (progetto) | 919,60 |
| Sciaffusa | 608,— | Ginevra | 952,25 |
| Bellinzona (progetto) | 629,05 | Sciaffusa | 966,— |
| Sion | 629,05 | Berna | 986,10 |
| Berna | 637,25 | Stans | 994,60 |
| Herisau | 637,65 | Herisau | 994,65 |
| Coira | 638,55 | Sion | 998,65 |
| Frauenfeld | 645,10 | Frauenfeld | 1.006,25 |
| Stans | 652,60 | Soletta | 1.026,40 |
| Soletta | 683,15 | Coira | 1.026,75 |
| Sarnen | 685,15 | Bellinzona 2) | 1.041,55 |
| S. Gallo | 694,40 | Sarnen | 1.080,80 |
| Bellinzona 2) | 721,90 | S. Gallo | 1.111,60 |
| Lucerna | 754,65 | Losanna | 1.151,30 |
| Losanna | 758,15 | Lucerna | 1.154,95 |
| Appenzello | 846,95 | Appenzello | 1.269,40 |
| Friborgo 2) | 939,75 | Friborgo 2) | 1.399,20 |

1) Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

Tabella 7

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto) in Fr.

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 20.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 30.000</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Imposta sul reddito | | Imposta sul reddito |
| Liestal | 996,90 | Altdorf | 2.031,05 |
| Altdorf | 1.069,40 | Liestal | 2.166,05 |
| Basilea | 1.193,30 | Aarau | 2.565,95 |
| Aarau | 1.372,70 | Basilea | 2.862,60 |
| Zugo | 1.434,20 | Zugo | 3.099,80 |
| Bellinzona (progetto) | 1.482,— | Bellinzona (progetto) | 3.135,— |
| Zurigo | 1.537,20 | Sciaffusa | 3.254,95 |
| Neuchâtel | 1.630,40 | Zurigo | 3.304,35 |
| Svitto | 1.637,40 | Herisau | 3.361,90 |
| Sciaffusa | 1.642,55 | Bellinzona 2) | 3.374,65 |
| Soletta | 1.708,55 | Svitto | 3.374,85 |
| Berna | 1.716,55 | Berna | 3.409,10 |
| Bellinzona 2) | 1.725,60 | Neuchâtel | 3.413,80 |
| Stans | 1.726,05 | Soletta | 3.442,30 |
| Glarona 2) | 1.728,80 | Stans | 3.533,25 |
| Ginevra | 1.739,15 | Ginevra | 3.555,65 |
| Herisau | 1.745,45 | Frauenfeld | 3.636,50 |
| Sion | 1.773,85 | Losanna | 3.650,40 |
| Frauenfeld | 1.788,80 | Lucerna | 3.699,— |
| Coira | 1.853,20 | Coira | 3.811,85 |
| Lucerna | 1.918,95 | Appenzello | 3.812,10 |
| S. Gallo | 1.925,15 | S. Gallo | 3.823,40 |
| Losanna | 1.928,15 | Sion | 3.864,75 |
| Sarnen | 1.934,85 | Glarona 2) | 3.959,— |
| Appenzello | 2.101,85 | Friborgo 2) | 3.969,05 |
| Friborgo 2) | 2.281,— | Sarnen | 4.335,30 |

1) Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto) in Fr.

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 50.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 100.000</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Imposta sul reddito | | Imposta sul reddito |
| Altdorf | 4.200,25 | Altdorf | 9.718,85 |
| Liestal | 5.027,55 | Stans | 13.777,80 |
| Aarau | 5.522,20 | Liestal | 14.014,85 |
| Stans | 6.666,— | Herisau | 14.409,90 |
| Herisau | 6.754,60 | Appenzello | 14.412,35 |
| Appenzello | 6.958,15 | Aarau | 14.498,45 |
| Zugo | 7.211,— | Zugo | 16.457,— |
| Bellinzona ²⁾ | 7.224,40 | Friburgo ²⁾ | 17.014,50 |
| Basilea | 7.324,20 | Bellinzona ²⁾ | 17.289,40 |
| Zurigo | 7.379,20 | Ginevra | 17.404,15 |
| Ginevra | 7.388,40 | Frauenfeld | 17.459,70 |
| Soletta | 7.422,20 | Soletta | 17.747,85 |
| Berna | 7.426,95 | Glarona ²⁾ | 18.090,65 |
| Sciaffusa | 7.482,— | Sarnen | 18.151,65 |
| Bellinzona (progetto) | 7.527,80 | S. Gallo | 18.298,75 |
| Losanna | 7.661,15 | Basilea | 18.441,80 |
| Neuchâtel | 7.766,70 | Zurigo | 18.649,70 |
| Lucerna | 7.783,35 | Lucerna | 18.691,15 |
| S. Gallo | 7.911,95 | Berna | 19.094,60 |
| Frauenfeld | 7.913,85 | Losanna | 19.454,75 |
| Svitto | 8.002,80 | Svitto | 19.464,70 |
| Coira | 8.173,70 | Coira | 19.650,— |
| Friburgo ²⁾ | 8.274,40 | Sciaffusa | 19.754,80 |
| Glarona ²⁾ | 8.595,20 | Neuchâtel | 20.014,15 |
| Sarnen | 8.733,25 | Bellinzona (progetto) | 20.577,— |
| Sion | 9.216,90 | Sion | 21.551,55 |

¹⁾ Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

²⁾ Imposta 1964.

Tabella 9

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % del reddito lordo (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 5.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 10.000</i> |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | % | | % |
| Basilea | — | Basilea | 2,40 |
| Ginevra | — | Zugo | 2,63 |
| Glarona 2) | 0,44 | Altdorf | 2,78 |
| Losanna | 0,66 | Liestal | 2,83 |
| Berna | 0,70 | Glarona 2) | 3,08 |
| Aarau | 0,80 | Neuchâtel | 3,52 |
| Neuchâtel | 0,84 | Ginevra | 3,62 |
| Zugo | 0,89 | Svitto | 3,63 |
| Svitto | 1,00 | Zurigo | 3,87 |
| Zurigo | 1,08 | Sciaffusa | 3,88 |
| Sciaffusa | 1,17 | Herisau | 4,08 |
| Bellinzona (progetto) | 1,25 | Aarau | 4,12 |
| Coira | 1,36 | Coira | 4,21 |
| Herisau | 1,40 | Berna | 4,23 |
| Frauenfeld | 1,52 | Frauenfeld | 4,38 |
| Altdorf | 1,54 | Sion | 4,50 |
| Liestal | 1,60 | Bellinzona (progetto) | 4,26 |
| Soletta | 2,04 | Stans | 4,56 |
| S. Gallo | 2,10 | S. Gallo | 4,65 |
| Lucerna | 2,37 | Soletta | 4,91 |
| Stans | 2,40 | Losanna | 4,91 |
| Appenzello | 2,48 | Sarnen | 5,08 |
| Sion | 2,53 | Lucerna | 5,13 |
| Bellinzona 2) | 2,60 | Bellinzona 2) | 5,41 |
| Sarnen | 3,01 | Appenzello | 5,98 |
| Friborgo 2) | 3,25 | Friborgo 2) | 6,69 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Tabella 10

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % del reddito lordo (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo</i> <i>12.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo</i> <i>15.000</i> |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | % | | % |
| Basilea | 2,99 | Liestal | 3,81 |
| Liestal | 3,18 | Basilea | 4,09 |
| Altdorf | 3,31 | Altdorf | 4,12 |
| Zugo | 3,53 | Zugo | 4,91 |
| Glarona 2) | 4,28 | Aarau | 5,75 |
| Neuchâtel | 4,63 | Zurigo | 5,94 |
| Svitto | 4,69 | Glarona 2) | 5,96 |
| Ginevra | 4,77 | Svitto | 6,06 |
| Zurigo | 4,78 | Neuchâtel | 6,09 |
| Aarau | 4,83 | Bellinzona (progetto) | 6,13 |
| Sciaffusa | 5,07 | Ginevra | 6,35 |
| Bellinzona (progetto) | 5,21 | Sciaffusa | 6,44 |
| Sion | 5,24 | Berna | 6,57 |
| Herisau | 5,31 | Stans | 6,63 |
| Berna | 5,31 | Herisau | 6,63 |
| Coira | 5,32 | Sion | 6,66 |
| Frauenfeld | 5,38 | Frauenfeld | 6,71 |
| Stans | 5,44 | Coira | 6,84 |
| Soletta | 5,69 | Soletta | 6,84 |
| Sarnen | 5,71 | Bellinzona 2) | 6,94 |
| S. Gallo | 5,79 | Sarnen | 7,21 |
| Bellinzona 2) | 6,02 | S. Gallo | 7,41 |
| Lucerna | 6,29 | Losanna | 7,68 |
| Losanna | 6,32 | Lucerna | 7,70 |
| Appenzello | 7,06 | Appenzello | 8,46 |
| Friborgo 2) | 7,83 | Friborgo 2) | 9,33 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Tabella 11

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % del reddito lordo (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 20.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 30.000</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | % | | |
| Liestal | 4,98 | Altdorf | 6,77 |
| Altdorf | 5,35 | Liestal | 7,22 |
| Basilea | 5,97 | Aarau | 8,55 |
| Aarau | 6,86 | Basilea | 9,54 |
| Zugo | 7,17 | Zugo | 10,33 |
| Bellinzona (progetto) | 7,41 | Bellinzona (progetto) | 10,45 |
| Zurigo | 7,69 | Sciaffusa | 10,85 |
| Neuchâtel | 8,15 | Zurigo | 11,01 |
| Svitto | 8,19 | Herisau | 11,21 |
| Sciaffusa | 8,21 | Svitto | 11,25 |
| Soletta | 8,54 | Bellinzona 2) | 11,25 |
| Berna | 8,58 | Berna | 11,36 |
| Bellinzona 2) | 8,63 | Neuchâtel | 11,38 |
| Stans | 8,63 | Soletta | 11,47 |
| Glarona 2) | 8,64 | Stans | 11,78 |
| Ginevra | 8,70 | Ginevra | 11,85 |
| Herisau | 8,73 | Frauenfeld | 12,12 |
| Sion | 8,87 | Losanna | 12,17 |
| Frauenfeld | 8,94 | Lucerna | 12,33 |
| Coira | 9,27 | Appenzello | 12,71 |
| Lucerna | 9,59 | Coira | 12,71 |
| S. Gallo | 9,63 | S. Gallo | 12,74 |
| Losanna | 9,64 | Sion | 12,88 |
| Sarnen | 9,67 | Glarona 2) | 13,20 |
| Appenzello | 10,51 | Friburgo 2) | 13,23 |
| Friburgo 2) | 11,40 | Sarnen | 14,45 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Tabella 12

TABELLA COMPARATIVA DELL'ONERE FISCALE
SUL REDDITO DEL LAVORO IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % del reddito lordo (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 50.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>reddito lordo 100.000</i> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | % | | % |
| Altdorf | 8,40 | Altdorf | 9,72 |
| Liestal | 10,06 | Stans | 13,78 |
| Aarau | 11,04 | Liestal | 14,01 |
| Stans | 13,33 | Herisau | 14,41 |
| Herisau | 13,51 | Appenzello | 14,41 |
| Appenzello | 13,92 | Aarau | 14,50 |
| Zugo | 14,42 | Zugo | 16,46 |
| Bellinzona 2) | 14,45 | Friburgo 2) | 17,01 |
| Basilea | 14,65 | Bellinzona 2) | 17,29 |
| Zurigo | 14,76 | Ginevra | 17,40 |
| Ginevra | 14,78 | Frauenfeld | 17,46 |
| Soletta | 14,84 | Soletta | 17,75 |
| Berna | 14,85 | Glarona 2) | 18,09 |
| Sciaffusa | 14,96 | Sarnen | 18,15 |
| Bellinzona (progetto) | 15,06 | S. Gallo | 18,30 |
| Losanna | 15,32 | Basilea | 18,44 |
| Neuchâtel | 15,53 | Zurigo | 18,65 |
| Lucerna | 15,57 | Lucerna | 18,69 |
| S. Gallo | 15,82 | Berna | 19,09 |
| Frauenfeld | 15,83 | Losanna | 19,45 |
| Svitto | 16,01 | Svitto | 19,46 |
| Coira | 16,35 | Coira | 19,65 |
| Friburgo 2) | 16,55 | Sciaffusa | 19,75 |
| Glarona 2) | 17,19 | Neuchâtel | 20,01 |
| Sarnen | 17,47 | Bellinzona (progetto) | 20,58 |
| Sion | 18,43 | Sion | 21,55 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Imposta sul reddito

RAPPORTO FRA L' IMPOSIZIONE 1963/64
E L' IMPOSIZIONE IN BASE ALLE ALIQUOTE PROPOSTE

celibi

| Reddito lordo | Imposizione 1963/64 | | Imposizione come al Progetto | | Differenza | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | Imponibile | Imposta cantonale e assistenza | Imponibile | Imposta cantonale | | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4.000,— | 1.400,— | 64,50 | 2.900,— | 47,— | — 17,50 | — 27,131 |
| 6.000,— | 2.850,— | 141,25 | 4.300,— | 105,— | — 36,25 | — 35,663 |
| 8.000,— | 4.300,— | 229,— | 5.800,— | 188,— | — 41,— | — 17,903 |
| 10.000,— | 6.050,— | 348,25 | 7.200,— | 274,— | — 74,25 | — 21,320 |
| 12.000,— | 7.500,— | 459,50 | 8.700,— | 379,— | — 80,50 | — 17,519 |
| 14.000,— | 8.950,— | 580,25 | 10.100,— | 488,— | — 92,25 | — 15,898 |
| 16.000,— | 10.400,— | 712,50 | 11.600,— | 614,— | — 98,50 | — 13,824 |
| 18.000,— | 12.450,— | 907,25 | 13.000,— | 740,— | — 167,25 | — 18,434 |
| 20.000,— | 14.000,— | 1.054,50 | 14.600,— | 884,— | — 170,50 | — 16,168 |
| 22.000,— | 16.150,— | 1.264,50 | 16.500,— | 1.070,— | — 194,50 | — 15,381 |
| 25.000,— | 19.100,— | 1.559,50 | 19.500,— | 1.370,— | — 189,50 | — 12,151 |
| 30.000,— | 23.950,— | 2.064,25 | 24.300,— | 1.893,— | — 171,25 | — 8,295 |
| 35.000,— | 28.850,— | 2.598,— | 29.200,— | 2.432,— | — 166,— | — 6,389 |
| 40.000,— | 33.700,— | 3.150,— | 34.100,— | 3.012,— | — 138,— | — 4,380 |
| 50.000,— | 43.500,— | 4.319,50 | 43.900,— | 4.227,— | — 92,50 | — 2,141 |
| 60.000,— | 53.250,— | 5.489,50 | 53.600,— | 5.488,— | — 1,50 | — 0,002 |
| 70.000,— | 63.000,— | 6.659,50 | 63.400,— | 6.816,— | + 156,50 | + 2,485 |
| 80.000,— | 72.750,— | 7.829,50 | 73.100,— | 8.174,— | + 344,50 | + 4,400 |
| 90.000,— | 82.500,— | 8.999,50 | 82.900,— | 9.546,— | + 546,50 | + 6,072 |
| 100.000,— | 92.300,— | 10.175,50 | 92.700,— | 11.005,— | + 829,50 | + 8,151 |

Tabella 14

Imposta sul reddito

RAPPORTO FRA L' IMPOSIZIONE 1963/64
E L' IMPOSIZIONE IN BASE ALLE ALIQUOTE PROPOSTE

coniugati senza figli

| Reddito lordo | Imposizione 1963/64 | | Imposizione come al progetto | | Differenza | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | Imponibile | Imposta cantonale e assistenza | Imponibile | Imposta cantonale | | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4.000,— | 800,— | 35,50 | 2.900,— | —,— | — 35,50 | — 100 |
| 6.000,— | 2.250,— | 108,25 | 4.300,— | 60,— | — 48,25 | — 44,572 |
| 8.000,— | 3.800,— | 197,50 | 5.800,— | 138,— | — 59,50 | — 30,126 |
| 10.000,— | 5.550,— | 313,— | 7.200,— | 224,— | — 89,— | — 28,434 |
| 12.000,— | 7.000,— | 419,50 | 8.700,— | 329,— | — 90,50 | — 21,573 |
| 14.000,— | 8.550,— | 546,25 | 10.100,— | 428,— | — 118,25 | — 21,647 |
| 16.000,— | 10.000,— | 674,50 | 11.600,— | 548,— | — 126,50 | — 18,754 |
| 18.000,— | 12.050,— | 869,25 | 13.000,— | 660,— | — 209,25 | — 24,072 |
| 20.000,— | 13.500,— | 1.007,— | 14.500,— | 780,— | — 227,— | — 22,542 |
| 22.000,— | 15.550,— | 1.204,50 | 16.300,— | 937,— | — 267,50 | — 22,208 |
| 25.000,— | 18.350,— | 1.484,50 | 19.100,— | 1.189,— | — 295,50 | — 19,905 |
| 30.000,— | 23.050,— | 1.969,75 | 23.800,— | 1.650,— | — 319,75 | — 16,233 |
| 35.000,— | 27.950,— | 2.499,— | 28.700,— | 2.177,— | — 322,— | — 12,885 |
| 40.000,— | 32.800,— | 3.046,50 | 33.600,— | 2.752,— | — 294,50 | — 9,666 |
| 50.000,— | 42.600,— | 4.211,50 | 43.400,— | 3.962,— | — 249,50 | — 5,924 |
| 60.000,— | 52.350,— | 5.381,50 | 53.100,— | 5.224,— | — 157,50 | — 2,926 |
| 70.000,— | 62.100,— | 6.551,50 | 62.900,— | 6.596,— | + 44,50 | + 0,679 |
| 80.000,— | 71.850,— | 7.721,50 | 72.600,— | 7.954,— | + 232,50 | + 3,011 |
| 90.000,— | 81.600,— | 8.891,50 | 82.400,— | 9.360,— | + 468,50 | + 5,269 |
| 100.000,— | 91.400,— | 10.067,50 | 92.200,— | 10.830,— | + 762,50 | + 7,573 |

Tabella 15

Imposta sul reddito

RAPPORTO FRA L' IMPOSIZIONE 1963/64
E L' IMPOSIZIONE IN BASE ALLE ALIQUOTE PROPOSTE

coniugati con 2 figli

| Reddito lordo | Imposizione 1963/64 | | Imposizione come al progetto | | Differenza | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | Imponibile | Imposta cantonale e assistenza | Imponibile | Imposta cantonale | | % |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| 4.000,— | 800,— | —,— | 2.900,— | —,— | —,— | —,— |
| 6.000,— | 2.250,— | 48,25 | 4.300,— | —,— | — 48,25 | — 100 |
| 8.000,— | 3.800,— | 137,50 | 5.800,— | 58,— | — 79,50 | — 57,818 |
| 10.000,— | 5.550,— | 253,— | 7.200,— | 144,— | — 109,— | — 43,083 |
| 12.000,— | 7.000,— | 359,50 | 8.700,— | 249,— | — 110,50 | — 30,737 |
| 14.000,— | 8.550,— | 486,25 | 10.100,— | 348,— | — 138,25 | — 28,431 |
| 16.000,— | 10.000,— | 634,50 | 11.600,— | 468,— | — 166,50 | — 26,241 |
| 18.000,— | 12.050,— | 829,25 | 13.000,— | 610,— | — 219,25 | — 26,439 |
| 20.000,— | 13.500,— | 967,— | 14.500,— | 730,— | — 237,— | — 24,508 |
| 22.000,— | 15.550,— | 1.164,50 | 16.300,— | 887,— | — 277,50 | — 23,829 |
| 25.000,— | 18.350,— | 1.444,50 | 19.100,— | 1.139,— | — 305,50 | — 21,149 |
| 30.000,— | 23.050,— | 1.929,75 | 23.800,— | 1.600,— | — 329,75 | — 17,087 |
| 35.000,— | 27.950,— | 2.459,— | 28.700,— | 2.127,— | — 332,— | — 13,501 |
| 40.000,— | 32.800,— | 3.006,50 | 33.600,— | 2.702,— | — 304,50 | — 10,128 |
| 50.000,— | 42.600,— | 4.171,50 | 43.400,— | 3.912,— | — 259,50 | — 6,220 |
| 60.000,— | 52.350,— | 5.341,50 | 53.100,— | 5.174,— | — 167,50 | — 3,135 |
| 70.000,— | 62.100,— | 6.511,50 | 62.900,— | 6.546,— | + 34,50 | + 0,529 |
| 80.000,— | 71.850,— | 7.681,50 | 72.600,— | 7.904,— | + 222,50 | + 2,896 |
| 90.000,— | 81.600,— | 8.851,50 | 82.400,— | 9.310,— | + 458,50 | + 5,179 |
| 100.000,— | 91.400,— | 10.027,50 | 92.200,— | 10.780,— | + 752,50 | + 7,504 |

Tabella 16

Imposta sul reddito

RAPPORTO FRA L'IMPOSIZIONE 1963/64
E L'IMPOSIZIONE IN BASE ALLE ALIQUOTE PROPOSTE

coniugati con 4 figli

| Reddito lordo | Imposizione 1963/64 | | Imposizione come al progetto | | Differenza | |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------|
| | Imponi- bile | Imposta cantonale e assistenza | Imponi- bile | Imposta cantonale | Fr. | % |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4.000,— | 800,— | —,— | 2.900,— | —,— | —,— | —,— |
| 6.000,— | 2.250,— | —,— | 4.300,— | —,— | —,— | —,— |
| 8.000,— | 3.800,— | 77,50 | 5.800,— | —,— | — 77,50 | — 100 |
| 10.000,— | 5.550,— | 193,— | 7.200,— | 64,— | — 129,— | — 66,839 |
| 12.000,— | 7.000,— | 299,50 | 8.700,— | 169,— | — 130,50 | — 43,572 |
| 14.000,— | 8.550,— | 426,25 | 10.100,— | 268,— | — 158,25 | — 37,126 |
| 16.000,— | 10.000,— | 594,50 | 11.600,— | 388,— | — 206,50 | — 34,735 |
| 18.000,— | 12.050,— | 789,25 | 13.000,— | 560,— | — 229,25 | — 29,046 |
| 20.000,— | 13.500,— | 927,— | 14.500,— | 680,— | — 247,— | — 26,645 |
| 22.000,— | 15.550,— | 1.124,50 | 16.300,— | 837,— | — 287,50 | — 25,566 |
| 25.000,— | 18.350,— | 1.404,50 | 19.100,— | 1.089,— | — 315,50 | — 22,463 |
| 30.000,— | 23.050,— | 1.889,75 | 23.800,— | 1.550,— | — 339,75 | — 17,978 |
| 35.000,— | 27.950,— | 2.419,— | 28.700,— | 2.077,— | — 342,— | — 14,138 |
| 40.000,— | 32.800,— | 2.966,50 | 33.600,— | 2.652,— | — 314,50 | — 10,601 |
| 50.000,— | 42.600,— | 4.131,50 | 43.400,— | 3.862,— | — 269,50 | — 6,523 |
| 60.000,— | 52.350,— | 5.301,50 | 53.100,— | 5.124,— | — 177,50 | — 3,348 |
| 70.000,— | 62.100,— | 6.471,50 | 62.900,— | 6.496,— | + 24,50 | + 0,378 |
| 80.000,— | 71.850,— | 7.641,50 | 72.600,— | 7.854,— | + 212,50 | + 2,780 |
| 90.000,— | 81.600,— | 8.811,50 | 82.400,— | 9.260,— | + 448,50 | + 5,089 |
| 100.000,— | 91.400,— | 9.987,50 | 92.200,— | 10.730,— | + 742,50 | + 7,434 |

Tabella 17

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 10.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 30.000</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Imposta sulla sostanza | | Imposta sulla sostanza |
| Ginevra | —,— | Ginevra | —,— |
| Zurigo | —,— | Zurigo | 23,10 |
| Berna | —,— | Sciaffusa | 23,20 |
| Svitto | —,— | Neuchâtel | 30,— |
| Basilea | —,— | Losanna | 35,10 |
| Sciaffusa | —,— | Basilea | 36,— |
| Frauenfeld | —,— | Svitto | 52,65 |
| Losanna | —,— | Bellinzona (progetto) | 57,— |
| Neuchâtel | 2,— | Berna | 64,— |
| Soletta | 18,— | Coira | 69,85 |
| Bellinzona (progetto) | 19,— | Zugo | 72,— |
| Coira | 21,40 | Aarau | 74,— |
| Sion | 22,35 | Frauenfeld | 91,50 |
| Lucerna | 22,75 | Soletta | 98,— |
| Aarau | 23,— | Bellinzona ²⁾ | 106,90 |
| Zugo | 24,— | Sion | 107,35 |
| Friborgo ²⁾ | 26,85 | Friborgo ²⁾ | 112,85 |
| Bellinzona ²⁾ | 31,25 | Sarnen | 115,80 |
| Sarnen | 38,60 | Herisau | 126,75 |
| Herisau | 42,25 | S. Gallo | 134,10 |
| S. Gallo | 44,70 | Lucerna | 136,55 |
| Liestal | 45,35 | Liestal | 146,10 |
| Stans | 46,05 | Stans | 161,25 |
| Altdorf | 59,— | Altdorf | 177,— |
| Glarona ²⁾ | 63,35 | Glarona ²⁾ | 244,10 |
| Appenzello | 94,— | Appenzello | 282,— |

¹⁾ Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

²⁾ Imposta 1964.

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 50.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 100.000</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Imposta sulla sostanza | | Imposta sulla sostanza |
| Ginevra | —,— | Ginevra | —,— |
| Zurigo | 69,30 | Sciaffusa | 185,60 |
| Sciaffusa | 69,60 | Zurigo | 200,95 |
| Losanna | 81,90 | Bellinzona (progetto) | 213,75 |
| Neuchâtel | 91,80 | Neuchâtel | 249,60 |
| Bellinzona (progetto) | 95,— | Losanna | 286,65 |
| Basilea | 100,— | Coira | 307,75 |
| Zugo | 120,— | Berna | 320,10 |
| Coira | 127,10 | Basilea | 325,30 |
| Berna | 128,05 | Aarau | 327,— |
| Aarau | 140,— | Zugo | 360,— |
| Svitto | 157,95 | Sarnen | 386,— |
| Soletta | 181,35 | Bellinzona 2) | 386,90 |
| Frauenfeld | 183,— | Frauenfeld | 411,75 |
| Bellinzona 2) | 186,90 | Svitto | 421,20 |
| Sarnen | 193,— | Herisau | 422,50 |
| Sion | 201,25 | S. Gallo | 447,— |
| Herisau | 211,25 | Soletta | 448,50 |
| Friborgo 2) | 215,— | Sion | 491,90 |
| S. Gallo | 223,50 | Lucerna | 534,80 |
| Lucerna | 250,35 | Friborgo 2) | 537,50 |
| Liestal | 254,80 | Liestal | 561,60 |
| Stans | 276,45 | Stans | 564,45 |
| Altdorf | 300,— | Altdorf | 640,— |
| Glarona 2) | 417,60 | Glarona 2) | 889,20 |
| Appenzello | 470,— | Appenzello | 1.034,— |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

Tabella 19

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 200.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 500.000</i> |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Imposta sulla sostanza | | Imposta sulla sostanza |
| Ginevra | 280,50 | Zurigo | 1.362,90 |
| Zurigo | 489,70 | Ginevra | 1.639,50 |
| Sciaffusa | 510,40 | Bellinzona (progetto) | 1.862,50 |
| Bellinzona (progetto) | 522,50 | Berna | 2.027,30 |
| Berna | 682,90 | Sciaffusa | 2.180,80 |
| Neuchâtel | 746,80 | Frauenfeld | 2.241,75 |
| Aarau | 767,— | Bellinzona ²⁾ | 2.249,40 |
| Coira | 829,45 | Aarau | 2.257,50 |
| Bellinzona ²⁾ | 830,60 | Zugo | 2.280,— |
| Zugo | 840,— | Sarnen | 2.412,50 |
| Frauenfeld | 869,25 | Svitto | 2.527,20 |
| Losanna | 871,65 | Herisau | 2.619,50 |
| Basilea | 880,— | S. Gallo | 2.831,— |
| Svitto | 947,70 | Stans | 2.868,45 |
| Sarnen | 965,— | Lucerna | 2.968,35 |
| Herisau | 971,75 | Neuchâtel | 3.092,— |
| S. Gallo | 1.043,— | Losanna | 3.153,15 |
| Soletta | 1.071,90 | Friborgo ²⁾ | 3.225,— |
| Lucerna | 1.103,80 | Basilea | 3.228,— |
| Stans | 1.140,45 | Coira | 3.357,65 |
| Friborgo ²⁾ | 1.161,— | Soletta | 3.448,90 |
| Sion | 1.162,70 | Liestal | 3.537,10 |
| Liestal | 1.325,20 | Sion | 3.689,40 |
| Altdorf | 1.380,— | Altdorf | 3.800,— |
| Glarona ²⁾ | 1.987,20 | Glarona ²⁾ | 5.454,— |
| Appenzello | 2.444,— | Appenzello | 7.050,— |

¹⁾ Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

²⁾ Imposta 1964.

Tabella 20

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 1.000.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 1.000.000</i> |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | Imposta sulla sostanza | | Imposta sulla sostanza |
| Zurigo | 3.384,15 | Sciaffusa | 6.310,40 |
| Berna | 4.694,80 | Neuchâtel | 6.409,20 |
| Bellinzona (progetto) | 4.750,— | Friborgo 2) | 6.450,— |
| Sarnen | 4.825,— | Lucerna | 6.458,50 |
| Bellinzona 2) | 4.905,60 | Soletta | 7.504,20 |
| Ginevra | 4.988,50 | Losanna | 7.540,65 |
| Svitto | 5.159,70 | Basilea | 7.585,— |
| Frauenfeld | 5.276,50 | Liestal | 7.595,10 |
| Zugo | 5.280,— | Coira | 7.785,30 |
| Herisau | 5.365,75 | Altdorf | 8.300,— |
| Aarau | 5.590,— | Sion | 8.720,40 |
| Stans | 5.748,45 | Glarona 2) | 12.096,— |
| S. Gallo | 5.811,— | Appenzello | 14.100,— |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Imposta 1964.

Tabella 21

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % della sostanza imponibile (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 10.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 30.000</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | <i>%</i> | | <i>%</i> |
| Zurigo | —,— | Ginevra | —,— |
| Berna | —,— | Zurigo | 0,77 |
| Svitto | —,— | Sciaffusa | 0,77 |
| Basilea | —,— | Neuchâtel | 1,— |
| Sciaffusa | —,— | Losanna | 1,17 |
| Frauenfeld | —,— | Basilea | 1,20 |
| Losanna | —,— | Svitto | 1,76 |
| Ginevra | —,— | Bellinzona (progetto) | 1,90 |
| Neuchâtel | 0,20 | Berna | 2,13 |
| Soletta | 1,80 | Coira | 2,33 |
| Bellinzona (progetto) | 1,90 | Zugo | 2,40 |
| Coira | 2,14 | Aarau | 2,47 |
| Sion | 2,24 | Frauenfeld | 3,05 |
| Lucerna | 2,28 | Soletta | 3,27 |
| Aarau | 2,30 | Bellinzona ²⁾ | 3,56 |
| Zugo | 2,40 | Sion | 3,58 |
| Friburgo ²⁾ | 2,68 | Friburgo ²⁾ | 3,76 |
| Bellinzona ²⁾ | 3,12 | Sarnen | 3,86 |
| Sarnen | 3,86 | Herisau | 4,22 |
| Herisau | 4,22 | S. Gallo | 4,47 |
| S. Gallo | 4,47 | Lucerna | 4,55 |
| Liestal | 4,54 | Liestal | 4,87 |
| Stans | 4,60 | Stans | 5,38 |
| Altdorf | 5,90 | Altdorf | 5,90 |
| Glarona ²⁾ | 6,34 | Glarona ²⁾ | 8,14 |
| Appenzello | 9,40 | Appenzello | 9,40 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

Tabella 22

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in ‰ della sostanza imponibile (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 50.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 100.000</i> |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | ‰ | | ‰ |
| Ginevra | —,— | Ginevra | —,— |
| Zurigo | 1,39 | Sciaffusa | 1,86 |
| Sciaffusa | 1,39 | Zurigo | 2,01 |
| Losanna | 1,64 | Bellinzona (progetto) | 2,14 |
| Neuchâtel | 1,84 | Neuchâtel | 2,50 |
| Bellinzona (progetto) | 1,90 | Losanna | 2,87 |
| Basilea | 2,— | Coira | 3,08 |
| Zugo | 2,40 | Berna | 3,20 |
| Coira | 2,54 | Basilea | 3,25 |
| Berna | 2,56 | Aarau | 3,27 |
| Aarau | 2,80 | Zugo | 3,60 |
| Svitto | 3,16 | Sarnen | 3,86 |
| Soletta | 3,63 | Bellinzona ²⁾ | 3,87 |
| Frauenfeld | 3,66 | Frauenfeld | 4,12 |
| Bellinzona ²⁾ | 3,74 | Svitto | 4,21 |
| Sarnen | 3,86 | Herisau | 4,22 |
| Sion | 4,02 | S. Gallo | 4,47 |
| Herisau | 4,22 | Soletta | 4,48 |
| Friborgo ²⁾ | 4,30 | Sion | 4,92 |
| S. Gallo | 4,47 | Lucerna | 5,35 |
| Lucerna | 5,01 | Friborgo ²⁾ | 5,38 |
| Liestal | 5,10 | Liestal | 5,62 |
| Stans | 5,53 | Stans | 5,64 |
| Altdorf | 6,— | Altdorf | 6,40 |
| Glarona ²⁾ | 8,35 | Glarona ²⁾ | 8,89 |
| Appenzello | 9,40 | Appenzello | 10,34 |

¹⁾ Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

²⁾ Imposta 1964.

Tabella 23

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA 1)

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in % della sostanza imponibile (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 200.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 500.000</i> |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | <i>%</i> | | <i>%</i> |
| Ginevra | 1,40 | Zurigo | 2,73 |
| Zurigo | 2,45 | Ginevra | 3,28 |
| Sciaffusa | 2,55 | Bellinzona (progetto) | 3,71 |
| Bellinzona (progetto) | 2,61 | Berna | 4,05 |
| Berna | 3,41 | Sciaffusa | 4,36 |
| Neuchâtel | 3,73 | Frauenfeld | 4,48 |
| Aarau | 3,84 | Bellinzona 2) | 4,50 |
| Coira | 4,15 | Aarau | 4,52 |
| Bellinzona 2) | 4,15 | Zugo | 4,56 |
| Zugo | 4,20 | Sarnen | 4,82 |
| Frauenfeld | 4,35 | Svitto | 5,05 |
| Losanna | 4,36 | Herisau | 5,24 |
| Basilea | 4,40 | S. Gallo | 5,66 |
| Svitto | 4,74 | Stans | 5,74 |
| Sarnen | 4,82 | Lucerna | 5,94 |
| Herisau | 4,86 | Neuchâtel | 6,18 |
| S. Gallo | 5,22 | Losanna | 6,31 |
| Soletta | 5,36 | Friburgo 2) | 6,45 |
| Lucerna | 5,52 | Basilea | 6,46 |
| Stans | 5,70 | Coira | 6,72 |
| Friburgo 2) | 5,80 | Soletta | 6,90 |
| Sion | 5,81 | Liestal | 7,07 |
| Liestal | 6,63 | Sion | 7,38 |
| Altdorf | 6,90 | Altdorf | 7,60 |
| Glarona 2) | 9,94 | Glarona 2) | 10,91 |
| Appenzello | 12,22 | Appenzello | 14,10 |

1) Raffronto effettuato sulla base dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

Tabella 24

TABELLA COMPARATIVA DELL'IMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA
IN SVIZZERA ¹⁾

coniugato senza figli

Imposte cantonali e comunali in ‰ della sostanza imponibile (incl. imposta di culto)

| <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 1.000.000</i> | <i>Capoluoghi cantonali</i> | <i>sostanza netta 1.000.000</i> |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | <i>‰</i> | | <i>‰</i> |
| Zurigo | 3,38 | Sciaffusa | 6,31 |
| Berna | 4,69 | Neuchâtel | 6,41 |
| Bellinzona (progetto) | 4,75 | Friborgo ²⁾ | 6,45 |
| Sarnen | 4,82 | Lucerna | 6,46 |
| Bellinzona ²⁾ | 4,91 | Soletta | 7,50 |
| Ginevra | 4,99 | Losanna | 7,54 |
| Svitto | 5,16 | Basilea | 7,58 |
| Frauenfeld | 5,28 | Liestal | 7,60 |
| Zugo | 5,28 | Coira | 7,79 |
| Herisau | 5,37 | Altdorf | 8,30 |
| Aarau | 5,59 | Sion | 8,72 |
| Stans | 5,75 | Glarona ²⁾ | 12,10 |
| S. Gallo | 5,81 | Appenzello | 14,10 |

1) Raffronto effettuato sulla scorta dei dati provvisori forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti l'imposta 1965.

2) Imposta 1964.

LEGGE
che modifica vari articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1950

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 ottobre 1965 n. 1325 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

La legge tributaria dell'11 aprile 1950 è modificata o completata come segue:

Art. 4

b) **deducibilità
proporzionale
dei debiti**

La deduzione dei debiti, in capitale ed interessi, è limitata ai debiti professati in Svizzera, riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possenga sostanza in altri Cantoni, o all'estero, proporzionalmente sull'intera sostanza ovunque posta.

Art. 7, cifra 1, lett. d) e §

d) che, non avendo domicilio, esercitano o fanno esercitare un'attività lucrativa nel Cantone.

§ Nei casi di cui alla cifra 1, lett. d), ed alla cifra 3, lett. a), b), d), e) e f) il debitore delle prestazioni è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte.

Art. 10

Ticinesi all'estero

Abrogato

Art. 11

**Basi della
tassazione :**

a) **persone fisiche**

L'imposta delle persone fisiche e di quelle giuridiche ad esse parificate (art. 54) è dovuta sulla base della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti e della sostanza al 1. gennaio del primo anno di tassazione.

b) **persone
giuridiche**

L'imposta delle persone giuridiche è dovuta sulla base dell'utile conseguito nell'esercizio precedente e della sostanza esistente all'inizio dell'anno di tassazione.

c) **eccezioni**

Se le condizioni dell'assoggettamento (art. 7) si sono attuate soltanto nel corso del periodo di tassazione, o se le stesse non sono adempiute durante tutto il periodo di computo, l'imposta è determinata in base al reddito conseguito dopo che si sono attuate le condizioni dell'assoggettamento e riportato a 12 mesi, ed in base alla sostanza esistente all'inizio dell'imponibilità.

Art. 11 bis

Se, in seguito all'inizio o alla cessazione dell'attività lucrativa, a mutamento della professione, a divorzio o a separazione decretata dal giudice, ad una devoluzione a causa di morte, il reddito di una persona fisica o di una persona da essa sostituita nell'obbligo fiscale si è, nel corso del periodo di computo, durevolmente modificato, alla determinazione degli elementi del reddito colpiti dalla modificazione è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 3.

Modificazione del reddito durante il periodo di computo

Art. 11 ter

L'imposta calcolata come all'art. 11 è fissata per un periodo biennale nei confronti delle persone fisiche e di quelle ad esse parificate (art. 54), e per un periodo annuale nei confronti delle persone giuridiche e delle aziende municipalizzate. Per le persone fisiche resta riservato l'art. 11 quater.

Periodo di tassazione

Se l'obbligo di pagare l'imposta esiste unicamente per una parte del periodo di tassazione, l'imposta è dovuta solo per la parte corrispondente. Sono riservati gli art. 11 quinquies e 56, cpv. 1.

Art. 11 quater

Se nel corso del periodo di tassazione le basi della tassazione di una persona fisica o di una persona ad essa sostituita nell'obbligo fiscale si sono durevolmente modificate in seguito all'inizio o alla cessazione della attività lucrativa, a mutamento della professione, ad una devoluzione a causa di morte, una nuova tassazione (tassazione intermedia) deve essere eseguita, per il resto di detto periodo, quanto agli elementi del reddito e della sostanza colpiti dalla modificazione. Alla determinazione del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 3.

Tassazione intermedia

Una tassazione intermedia ha pure luogo, con effetto immediato, tutte le volte che gli elementi imponibili di un contribuente si modificano a seguito di acquisto o di vendita di sostanza immobiliare sita nel Cantone da, rispettivamente, a persone domiciliate fuori Cantone, oppure a seguito di acquisto o di vendita di sostanza immobiliare sita fuori del Cantone.

La modificazione dello stato civile e la nascita di un figlio verificatesi durante il primo anno del biennio determinano una tassazione intermedia per il secondo anno, ritenuta in caso di matrimonio l'applicazione dell'art. 12.

La tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo di tassazione cui si riferisce.

Art. 11 quinquies

**Imposta speciale
sui profitti
in capitale e
sul plusvalore**

Se l'assoggettamento all'imposta cessa oppure se si è proceduto ad una tassazione intermedia (art. 11 quater), oltre all'imposta ordinaria sul reddito è dovuta un'imposta annuale intera sui profitti in capitale e sul plusvalore nel senso dell'art. 20, lettere b), c) e d) conseguiti durante il periodo di computo e quello di tassazione, con l'aliquota applicabile unicamente a questo reddito.

I profitti in capitale e il plusvalore soggetti all'imposta annuale non sono compresi nel computo dell'imposta sul reddito ordinario.

Nel calcolo dell'imposta annuale di cui al presente articolo non si tien conto di alcuna deduzione.

Art. 12

Famiglia

Le sostanze e i redditi del marito e della moglie sono considerati come un solo complesso ai fini dell'imposta, qualunque sia il regime dei beni tra i coniugi.

In caso di divorzio o di separazione decretata dal giudice la tassazione unica è annullata per il resto dell'anno e si procede a tassazioni distinte, ritenuta l'imposizione immediata degli alimenti percepiti. Sono applicabili per analogia i capoversi primo e quarto dell'art. 11 quater.

Il reddito e la sostanza dei figli minorenni sono aggiunti a quelli del genitore che esercita la patria potestà. Fa eccezione il reddito proveniente da attività lucrativa che è accertato con tassazione separata, cui sono applicabili gli articoli da 17 a 30. La relativa imposta è dovuta dal figlio minorenne.

§ La moglie e i figli minorenni rispondono solidalmente con il capofamiglia per il pagamento della loro quota dell'imposta complessiva.

Art. 14

**Successione
nell'obbligo
fiscale per decesso
del contribuente**

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano negli obblighi fiscali. Essi sono tenuti, prima della divisione ereditaria, a versare o a garantire le imposte dovute dal defunto fino al giorno della morte; essi sono responsabili solidalmente fino a concorrenza delle loro quote ereditarie.

Se un erede muore prima di aver soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù del cpv. 1, i suoi eredi subentrano con responsabilità solidale nei suoi obblighi fiscali.

Art. 15, cpv. 2

Unioni di persone

La stessa norma è applicabile alle comunioni ereditarie e alle indivisioni in quanto le quote siano chiara-

mente attribuibili ai singoli aventi diritto e superino Fr. 1.000,— di reddito annuo lordo e/o Fr. 20.000,— di sostanza lorda.

Art. 17

E' reddito imponibile la somma dei proventi netti derivanti:

**Nozione
di reddito**

- a) dal lavoro;
- b) dall'esercizio di un'azienda;
- c) dalla sostanza;
- d) da ogni altra fonte ed in ogni forma: il profitto in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza mobiliare e immobiliare è imposto nei limiti degli articoli seguenti.

Sono considerati reddito, e come tali soggetti alla imposta, i proventi in natura di qualsiasi specie e in genere ogni prestazione valutabile in denaro.

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

- a) i proventi derivanti da successioni, legati e donazioni, nella misura in cui sono già imposti attraverso leggi speciali;
- b) le prestazioni del servizio cantonale della pubblica assistenza e quelle di parenti obbligati all'assistenza;
- c) le somme ricevute a titolo di aiuto complementare dai vecchi, dai superstiti e dagli invalidi e quelle ricevute per conseguire un titolo di studio o professionale;
- d) le somme ricevute una volta tanto a titolo di assicurazioni private sulla vita, e i versamenti in capitale ricevuti da fondi di previdenza, per la parte corrispondente ai contributi pagati da prestatori d'opera.

Art. 18

Sono in particolare redditi del lavoro :

**c) reddito
del lavoro**

- a) i proventi di attività indipendente, continua o transitoria;
- b) i proventi di un'attività esercitata per conto di terzi, continua o transitoria: stipendio, salario, reddito accessorio, indennità per prestazioni speciali, proventi in natura, gratificazioni, mance, provvigioni, regalie, allocazioni di carovita di ogni natura, indennità di residenza e simili

Art. 19, cpv. 1

Il reddito degli impiegati e operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i redditi del lavoro elencati alla lettura b) dell'articolo precedente, è soggetto all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,— quando l'ammontare del reddito stesso sia comprovato in

**Deducibilità
dal reddito del
lavoro**

tutti i suoi componenti mediante ineccepibili attestazioni delle fonti da cui derivano.

Art. 20, cpv. 2

b) reddito di aziende

Sono pure considerati reddito di azienda:

- a) i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale, indipendentemente dalle loro tassazioni attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, quando anche non esista l'obbligo di tenere i libri contabili. Tali guadagni vengono imposti nella sola ragione di 6/10;
- b) i profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante l'alienazione o la realizzazione di beni mobiliari (specialmente titoli o valori) e immobiliari, anche se già tassati attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, ritenuta in questo ultimo caso un'imposizione di tali profitti nella sola ragione di 6/10. I profitti conseguiti con la realizzazione di beni immobiliari sono imposti nella sola misura di 6/10 a condizione che questi beni non vengano alienati nei primi 5 anni successivi alla realizzazione. In caso di alienazione entro i 5 anni la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di realizzazione sarà colpita in ragione di 6/10, applicando l'aliquota in vigore nell'anno nel quale avviene l'alienazione;
- c) i benefici di liquidazione in caso di cessione o di alienazione di un'azienda o di trasferimento della stessa fuori cantone, i guadagni risultanti dalla cessazione di clientela, ecc.;
- d) il plusvalore di cose e diritti verificatosi ed allibrato nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere la contabilità.

Art. 20 bis

Profitti immobiliari reinvestiti nell'azienda

Il profitto in capitale conseguito nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante l'alienazione di beni immobiliari situati su territorio ticinese non è soggetto all'imposta cantonale sul reddito se:

1. l'immobile è alienato per motivi di forza maggiore o nel quadro di un'azione di riorganizzazione dell'azienda;
2. il ricavo è stato destinato all'acquisto o alla costruzione di un nuovo stabile, sito su territorio cantonale, il quale deve servire per i bisogni dello stesso contribuente o della stessa azienda;
3. il vecchio e il nuovo stabile adempiono alle stesse funzioni economiche e tecniche;
4. il nuovo immobile è acquistato o costruito entro i due anni successivi alla alienazione del vecchio.

I Comuni hanno la facoltà di concedere la stessa esenzione temporanea per le imposte comunali.

Se ricorrono queste premesse l'imposta sul maggior valore immobiliare viene restituita.

Art. 21

Dal reddito aziendale lordo sono deducibili:

**Deducibilità
dal reddito
di aziende**

- c) i versamenti devoluti irrevocabilmente ed esclusivamente alle istituzioni di previdenza per il personale, in quanto siano adempiute le condizioni di cui all'art. 23, limitatamente al 15% del totale dei salari e degli stipendi pagati agli operai e impiegati ai quali l'istituzione di previdenza è destinata. Se il datore di lavoro è fra i beneficiari dello istituzione di previdenza, la somma complessiva dei salari e degli stipendi è aumentata dello stipendio computato o pagato al datore di lavoro.
- § Il reddito aziendale dell'agricoltura e selvicoltura è soggetto all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 2.500,—.

Art. 23

1. I fondi e le istituzioni di previdenza devono essere costituiti in fondazione o società cooperativa con sede in Svizzera.
2. Lo scopo dell'istituzione di previdenza deve consistere nel pagamento di indennità di soccorso o di contributi
- agli operai ed impiegati in caso di vecchiaia, malattia, infortuni o invalidità, servizio militare, disoccupazione personale;
 - agli operai ed impiegati in caso di malattia, infortuni o invalidità del coniuge, del padre, della madre, dei figli minorenni o non in grado di provvedere al loro sostentamento;
 - in caso di decesso dell'operaio od impiegato, al coniuge superstite, ai discendenti ed ascendenti diretti e alle persone già a carico del defunto;
 - per la costruzione, manutenzione ed esercizio di stabili ed installazioni aventi scopi sociali.
- Lo scopo può essere realizzato direttamente o con la conclusione di un'assicurazione, individuale o collettiva, di cui l'istituzione di previdenza sia contraente e beneficiaria.
3. I diritti dei beneficiari devono essere esattamente definiti.

**Fondi e
istituzioni di
previdenza**

4. Gli operai e gli impiegati devono essere rappresentati nel Consiglio della fondazione o nel Consiglio d'amministrazione delle cooperative, anche se non sono obbligati a versare delle quote.
5. La sostanza dell'istituzione di previdenza deve essere adibita irrevocabilmente agli scopi di previdenza, anche in caso di scioglimento.
6. L'istituzione di previdenza deve iniziare la sua attività al momento della sua costituzione ed in modo conforme agli scopi.
7. Se il capitale dell'istituzione di previdenza è costituito in tutto o in parte da credito verso il datore di lavoro, l'interesse del debito dovrà essere pari almeno a quello praticato dalla Banca dello Stato per le sue ipoteche di primo-rango.
8. Il datore di lavoro che svolge la sua attività lucrativa in modo preponderante nell'azienda, può appartenere all'istituzione di previdenza che egli ha costituito in favore del personale della propria azienda a condizione che non sia assicurato in modo diverso dai suoi dipendenti. Le sue pretese regolamentari o statutarie non possono eccedere la volta e mezza le pretese dell'impiegato che riceve lo stipendio più elevato dell'azienda.

Il dirigente-azionista di una persona giuridica del diritto commerciale è parificato al datore di lavoro che svolge la sua attività lucrativa in modo preponderante nell'azienda.

Art. 24, cpv. 2

Ammortamenti e ripresa di ammortamenti

Gli ammortamenti sugli immobili sono ammessi fino a concorrenza del valore di perequazione; sugli altri elementi di sostanza, fino a concorrenza del valore minimo reperibile.

Art. 25, lett. a)

c) reddito della sostanza

a) Ogni provento della sostanza immobiliare e diritti ad essa inerenti, sia direttamente goduti dal proprietario, sia provenienti da rapporti contrattuali con terzi, ed in particolare il valore locativo della abitazione a cui il contribuente ha diritto in casa propria o nella casa di cui ha il godimento;

Art. 26

Deducibilità dal reddito della sostanza

Le spese effettive di manutenzione ordinaria, di amministrazione, nonché gli interessi dei debiti ammessi in deduzione dalla sostanza lorda sono deducibili unicamente dal reddito della sostanza.

Art. 27

d) reddito proveniente da altre fonti

b) gli assegni di riposo, le pensioni, le rendite vitalizie o temporanee, i vitalizi, le rendite dell'assicura-

zione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità;

- c) gli alimenti percepiti in caso di divorzio o di separazione decretata dal giudice;
- d) i redditi conseguiti in via di compensazione, quali indennità per perdita di salario o di guadagno, assegni provenienti da assicurazione contro la disoccupazione, indennità giornaliere derivanti da assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, versamenti in capitale a dipendenza di un rapporto di lavoro — ad eccezione delle quote dichiarate non imponibili dall'articolo 17, cpv. 3, lett. d) —, i redditi delle casse di risparmio e di previdenza, le indennità per danni permanenti;
- e) le indennità per abbandono o rinuncia ad esercitare un'attività, per rinuncia definitiva o temporanea ad un diritto o all'esercizio dello stesso, per rescissione di contratto, nonchè le inconvenienze e simili;
- f) i guadagni netti conseguiti in lotterie, concorsi pronostici e simili.

Art. 27 bis

Sui guadagni descritti alla lett. f) dell'articolo precedente è dovuta, per l'anno in cui sono conseguiti, un'imposta unica, distinta da quella ordinaria sul reddito e con l'applicazione delle normali aliquote fissate dagli art. 31 e 31 bis.

Imposta speciale sui guadagni di lotterie, concorsi pronostici e simili

Nel calcolo di tale imposta non si tien conto di alcuna deduzione.

Art 27 ter

Gli assegni di riposo e le pensioni, nonchè i redditi descritti nella lett. d) dell'art. 27, soggiacciono all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,—, ritenuto questo massimo non cumulabile con quello già previsto all'art. 19.

Deducibilità dal reddito proveniente da altre fonti

Le rendite vitalizie acquistate con mezzi esclusivi del beneficiario e stipulate con una compagnia di assicurazione, nonchè le rendite percepite dall'assicurazione vecchiaia e superstiti e dalla assicurazione invalidità soggiacciono all'imposta nella sola ragione di otto decimi.

Art. 28, cpv. 1, lett. a) e b)

- a) Gli oneri permanenti a carico del contribuente per legge o sentenza giudiziaria, qualunque sia il domicilio dei beneficiari, e quelli risultanti da convenzioni in quanto i beneficiari siano contribuenti in Svizzera, ed in quanto non fondati sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti al coniuge divorziato o legalmente separato;
- b) i versamenti legali all'assicurazione vecchiaia e superstiti, all'assicurazione invalidità, e al fondo

di finanziamento dell'indennità ai militari per perdita di guadagno.

Art. 29 bis

Tassazione globale

Le persone che per la prima volta, o dopo un'assenza di almeno dieci anni dalla Svizzera prendono domicilio nel Cantone senza esercitarvi un'attività lucrativa, possono, una volta raggiunte le condizioni dell'imponibilità, chiedere di essere tassate, per il resto dell'anno e per l'anno successivo, sulla base del reddito consumato nel Cantone in luogo di eventuale sostanza mobiliare ovunque posta e del reddito effettivo imponibile.

Se le persone di cui sopra sono stranieri lo stesso sistema di imposizione può essere continuato, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato, ritenuto tuttavia che l'ammontare dell'imposta a loro carico non abbia a essere inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle norme comuni della legge, per la sostanza immobiliare sita nel Cantone, per i valori mobiliari svizzeri (carte-valori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano nella Svizzera.

Art. 30

Deduzione per figli agli studi

Al contribuente con i figli che fino al venticinquesimo anno di età completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale è concessa una deduzione fino a Fr. 3.000,— per figlio se non ha percepito assegni o borse di studio nel periodo di computo. Analogo trattamento è riservato al contribuente con figli che seguono corsi professionali fuori Cantone o che, per giustificati motivi, seguono nel Cantone scuole secondarie pubbliche fuori dal proprio domicilio.

Il Consiglio di Stato fisserà le modalità di applicazione.

Art. 31

Aliquote per il reddito :
a) coniugati

L'imposta annua sul reddito, per i contribuenti coniugati oppure vedovi o divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, è pagata per categorie in base ai tassi seguenti:

| <i>Categorie</i> | | <i>Aliquota di ogni categoria</i> | <i>Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria</i> | <i>Aliquota effettiva del massimo di categoria</i> |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | % | Fr. | % |
| Fino a | Fr. 2.999 | — | 0,— | — |
| | a Fr. 3.000 | — | 15,— | 0,500 |
| da Fr. | 3.100 a Fr. 4.000 | 3 | 45,— | 1,125 |
| da Fr. | 4.100 a Fr. 5.500 | 5 | 120,— | 2,181 |
| da Fr. | 5.600 a Fr. 7.000 | 6 | 210,— | 3,000 |
| da Fr. | 7.100 a Fr. 10.000 | 7 | 420,— | 4,200 |
| da Fr. | 10.100 a Fr. 15.000 | 8 | 820,— | 5,466 |
| da Fr. | 15.100 a Fr. 20.000 | 9 | 1.270,— | 6,350 |
| da Fr. | 20.100 a Fr. 25.000 | 10 | 1.770,— | 7,080 |
| da Fr. | 25.100 a Fr. 30.000 | 11 | 2.320,— | 7,733 |
| da Fr. | 30.100 a Fr. 40.000 | 12 | 3.520,— | 8,800 |
| da Fr. | 40.100 a Fr. 53.000 | 13 | 5,210,— | 9,830 |
| da Fr. | 53.100 a Fr. 79.000 | 14 | 8.850,— | 11,202 |
| da Fr. | 79.100 a Fr. 100.000 | 15 | 12.000,— | 12,000 |

Il reddito superiore a Fr. 100.000,— è imposto al 12 per cento.

Il reddito inferiore a Fr. 3.000,— è esente da imposta.

§ Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sul reddito da Fr. 3.000,— a Fr. 100.000,—.

Art. 31 bis

L'imposta annua sul reddito, per gli altri contribuenti b) **celibi** è pagata per categorie in base ai tassi seguenti:

| Categorie | | Aliquota di ogni categoria | Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria | Aliquota effettiva del massimo di categoria |
|---------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| | | % | Fr. | % |
| Fino a | Fr. 1.999 | — | 0,— | — |
| | a Fr. 2.000 | — | 20,— | 1,000 |
| da Fr. 2.100 a Fr. | 3.000 | 3 | 50,— | 1,666 |
| da Fr. 3.100 a Fr. | 4.000 | 4 | 90,— | 2,250 |
| da Fr. 4.100 a Fr. | 5.000 | 5 | 140,— | 2,800 |
| da Fr. 5.100 a Fr. | 7.000 | 6 | 260,— | 3,714 |
| da Fr. 7.100 a Fr. | 9.000 | 7 | 400,— | 4,444 |
| da Fr. 9.100 a Fr. | 11.000 | 8 | 560,— | 5,091 |
| da Fr. 11.100 a Fr. | 15.000 | 9 | 920,— | 6,133 |
| da Fr. 15.100 a Fr. | 20.000 | 10 | 1.420,— | 7,100 |
| da Fr. 20.100 a Fr. | 30.000 | 11 | 2,520,— | 8,400 |
| da Fr. 30.100 a Fr. | 40.000 | 12 | 3,720,— | 9,300 |
| da Fr. 40.100 a Fr. | 53.000 | 13 | 5.410,— | 10,270 |
| da Fr. 53.100 a Fr. | 79.000 | 14 | 9.050,— | 11,455 |
| da Fr. 79.100 a Fr. | 100.000 | 15 | 12.200,— | 12,200 |

Il reddito superiore a Fr. 100.000,— è imposto al 12,2 per cento.

Il reddito inferiore a Fr. 2.000,— è esente da imposta.

§ Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100.— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sul reddito da Fr. 2.000,— a Fr. 100.000,—.

Art. 32

Se il contribuente ha figli al disotto dei 18 anni senza attività lucrativa, o se egli provvede al mantenimento di persone invalide o ricoverate, l'imposta dovuta subisce le seguenti riduzioni:

- a) redditi fino a Fr. 12.000,—
Fr. 40,— per ogni figlio o persona a carico;
- b) redditi oltre Fr. 12.000,—
Fr. 25,— per ogni figlio o persona a carico.

Questa deduzione vale anche nei confronti dei figli fino al venticinquesimo anno di età, quando gli stessi completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale.

§ Per l'imposta comunale la riduzione è di Fr. 20,— per ogni figlio o persona a carico. Il disposto del

**Deduzione per
figli e persone
a carico**

secondo capoverso del presente articolo è applicabile anche in tale sede.

Art. 34

Sono esonerati dall'imposta sulla sostanza:

Esoneri

1. le scorte di foraggio, sementi, ecc. prodotte nella azienda agricola del contribuente e destinate allo sfruttamento aziendale, le macchine agricole di proprietà e uso consortile;
2. gli strumenti di lavoro e agricoli per un massimo di fr. 5.000,—;
3. i semoventi (bovini, ovini, suini, ecc.) per ogni azienda per i primi Fr. 5.000,—;
4. le sostanze di orfani sotto i 18 anni per i primi Fr. 10.000,— se appartenenti a orfani di padre, e per i primi Fr. 20.000,— se appartenenti a orfani di padre e di madre;
5. il mobilio domestico sino a Fr. 20.000,—;
6. una quota di Fr. 5.000,— sull'importo dei libretti di risparmio, di deposito e dei titoli obbligazionari di enti pubblici svizzeri per ogni contribuente. Se il contribuente ha famiglia, verrà concessa la deduzione di Fr. 5.000,— per ogni membro (genitori e figli minorenni) fino a un massimo di Fr. 20.000,—.

Art. 36, cpv. 1

Gli immobili e loro accessori situati nel Cantone sono imposti per il valore di perequazione, pari all'80% del valore di stima ufficiale, riservati gli articoli 36 bis e 37.

Valore di perequazione

Art. 36 bis

I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere alla autorità di tassazione di essere imposti per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di Fr. 2,— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell'art. 36.

Valore di reddito dei terreni agricoli e forestali

Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale si rivela superiore a Fr. 2,— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di perequazione sarà colpita dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, applicando l'aliquota in vigore nell'anno nel quale avviene l'alienazione o la cessazione della destinazione agricola o forestale.

Le liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria non sono considerate come

alienazione. In questi casi, l'imposta posticipata sulla sostanza sarà riscossa:

- a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
- b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

Se in sede di spartizione i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a Fr. 2,— il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e dovrà essere sopportato interamente dal futuro venditore.

Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio l'ufficio di tassazione esigerà la iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al cpv. 2. Rimangono riservate le disposizioni contenute nella legge sul maggior valore immobiliare.

Queste agevolazioni non possono essere invocate:

- a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i Fr. 2,— il mq.;
- b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione o il valore di stima ufficiale supera i Fr. 10,— il mq.

Il Consiglio di Stato fisserà i criteri per la definizione del terreno agricolo e forestale.

Art. 41 §

§ Sono esonerati dal pagamento delle imposte i primi Fr. 5.000,— di valore di riscatto di polizze dichiarate dal contribuente a suo favore od in favore di persone da lui sostituite nell'obbligo fiscale.

Art. 43

**Deducibilità
dei debiti**

Dalla sostanza si deducono i debiti accertati in Svizzera.

I mutui fissi contratti presso istituti di credito con la forma del conto corrente sono deducibili.

Sono pure ammessi in deduzione i conti correnti di costruzione quando è imposto il relativo controvalore, e quelli garantiti da titoli, per la parte che non eccede il valore fiscale dei titoli stessi, ad eccezione di quelli accesi per spese di consumo.

Art. 44

**Debiti non
deducibili**

Restano esclusi dalla deduzione:

1. le iscrizioni ipotecarie fatte a titolo di garanzia o di fidejussione a favore di terzi;

2. i debiti non commerciali rappresentati da cambiali, conti di negozio e conti correnti, salvo i conti correnti indicati all'art. 43 cpv. 2.

Art. 45

L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie nelle proporzioni seguenti: **Aliquota per la sostanza**

| Categorie | | Aliquota di ogni categoria | Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria | Aliquota effettiva del massimo di categoria |
|-----------|-----------|----------------------------|---|---|
| da Fr. | a Fr. | % | Fr. | % |
| 1.000 | 75.000 | 1 | 75,— | 1 |
| 76.000 | 175.000 | 1,5 | 225,— | 1,285 |
| 176.000 | 300.000 | 2 | 475,— | 1,583 |
| 301.000 | 600.000 | 2,5 | 1.225,— | 2,041 |
| 601.000 | 850.000 | 3 | 1.975,— | 2,323 |
| 851.000 | 1.000.000 | 3,5 | 2.500,— | 2,500 |

La sostanza superiore a Fr. 1.000.000,— è imposta al 2,5 per cento.

La sostanza inferiore a Fr. 10.000,— è esente dall'imposta.

§ Le frazioni di sostanza inferiori a Fr. 1.000,— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sulla sostanza da franchi 10.000,— a Fr. 1.000.000,—.

Art. 46, cpv. 1, cifra 2 lett. h e cpv. 2

h) i rimborsi sia in contanti sia in natura accordati ai propri soci ed ai clienti sia durante, sia alla chiusura dell'esercizio. I rimborsi in contanti o in natura accordati dalle società cooperative in misura uguale ai soci ed ai non soci, preventivamente stabiliti dagli statuti o dalle norme di vendita, sono considerati come utile solo per la parte eccedente il 5%. **Utile imponibile**

Gli utili conseguiti con l'alienazione di immobili imponibili anche se già tassati attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare. Tali utili vengono imposti nella sola ragione di sei decimi.

Art. 47, cpv. 1 e §)

Le disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono applicabili per analogia per la

deduzione delle spese necessarie a conseguire l'utile, delle spese di manutenzione degli immobili, degli interessi passivi, delle prestazioni in favore degli impiegati e operai, delle perdite e degli ammortamenti.

§. *Abrogato*

Art. 47 bis

**Perdite :
deducibilità e pe-
riodo di computo**

Dall'utile imponibile stabilito in base agli articoli 46 e 47 della presente legge è deducibile la perdita accertata nell'anno di tassazione precedente.

Art. 48, cpv. 1

**Aliquote
per l'utile**

L'aliquota applicabile all'utile è pari ai due terzi del rapporto esistente, durante il periodo di computo, tra l'utile netto imponibile e la media ponderata del capitale versato aumentato delle riserve effettivamente tassate come utile, ritenuto un minimo del 4 e un massimo del 13 %.

Art. 50

Società Holdings

Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative che hanno per scopo prevalente la partecipazione durevole ad altre imprese, pagano, in deroga alle norme precedenti, un'imposta pari allo 0,75 ‰ del capitale nominale, ritenuto un minimo di Fr. 400,—.

Una società ha per scopo prevalente la partecipazione durevole ad altre imprese, quando, per un periodo indeterminato, il 75 % dei suoi attivi di bilancio è composto da partecipazioni al capitale di altre società, nella misura minima del 20 % o per un ammontare minimo di 2.000.000 di franchi.

Il Cantone riverserà il 50 % dell'imposta incassata ai Comuni in cui queste società hanno sede.

Le società holdings che sono proprietarie di beni immobili nel Cantone, oltre all'imposta prevista al cpv. 1 e alla tassa immobiliare prevista dagli art. 58 e 71 della presente legge, pagano l'imposta cantonale e comunale con le aliquote stabilite per le persone fisiche :

- a) sull'utile netto che si otterrà deducendo dal reddito lordo dei beni immobili, le spese causate dagli immobili e gli interessi passivi sui debiti ipotecari che gravano quei beni ;
- b) sulla sostanza netta che si otterrà deducendo dal valore di bilancio (che non potrà essere inferiore al valore di perequazione) dei beni immobili, i debiti ipotecari che li gravano.

§. Da queste società non è riscossa alcuna altra contribuzione cantonale o comunale.

Art. 50 bis

**Società con
partecipazioni**

Per le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative che hanno attività commerciale e produttiva nel Cantone, ma che possiedono, all'inizio dell'anno di tassazione, almeno il 20 % o 2.000.000 di franchi del capitale

nominale di un'altra società, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra l'utile realizzato con questa partecipazione e l'utile lordo complessivo.

L'imposta sul capitale è calcolata in base all'art. 49 della presente legge.

Art. 50 ter

Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative che hanno unicamente la loro sede nel Cantone ma che non vi esercitano attività commerciale e che non sono proprietarie di immobili nel Cantone, pagano un'imposta come le società holdings.

Società di sede

Art. 50 quater

Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative che non hanno un'attività commerciale o di fabbricazione nel Cantone e che vi esplicano solo una funzione ausiliaria in favore di società estere dalle quali dipendono (e con le quali sono legate economicamente) pagano la normale imposta sul capitale e le riserve; l'imposta sull'utile è prelevata su un importo corrispondente ad un adeguato indennizzo, giustificato dall'uso commerciale, per l'attività svolta nel Cantone.

Società ausiliarie

Art. 50 quinquies

Sono considerate società immobiliari le persone giuridiche la cui attività consiste nella costruzione, gestione e compra-vendita di immobili.

Società immobiliari

Il capitale imponibile delle società immobiliari non dev'essere inferiore ad un terzo del valore di stima degli immobili.

Gli interessi corrispondenti alla quota-parte di debiti non ammessi nella determinazione del capitale imponibile vanno aggiunti all'utile imponibile.

L'imposta sull'utile è calcolata in base all'art. 48 della presente legge.

Questa disposizione non si applica nei confronti delle società immobiliari proprietarie di stabili a carattere sociale.

Art. 52

L'imposta sull'utile delle cooperative basate sulla mutualità, calcolata in base agli art. 46 e 47 della presente legge, è dovuta in base alle seguenti aliquote:

Aliquote per l'utile

| | | |
|--------------------------------|-------------|-----|
| fino a | Fr. 5.000,— | 3 % |
| da Fr. 5.100,— a Fr. 10.000,— | | 4 % |
| da Fr. 10.100,— a Fr. 20.000,— | | 5 % |
| da Fr. 20.100,— a Fr. 30.000,— | | 6 % |
| da Fr. 30.100,— a Fr. 50.000,— | | 7 % |
| da Fr. 50.100,— e oltre | | 8 % |

§. Le frazioni di utile inferiore a Fr. 100,— non sono computate.

Art. 54

Le altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni, legati, corporazioni, benefici e simili) pagano l'imposta in base alle aliquote stabilite dagli art. 31 bis e 45 della presente legge.

- §. I contributi versati per scopi di pubblica utilità dai Patriziati ai Comuni, agli stabilimenti di pubblica educazione, nonché alle opere di pubblica beneficenza e simili, nel Cantone vengono considerate spese d'esercizio e sono pertanto ammessi in deduzione.

Art. 55

**Persone giuridiche
in liquidazione**

Se una persona giuridica si trova in liquidazione all'inizio dell'anno fiscale, essa è imposta come una persona fisica. L'imposta non deve però superare quanto la persona giuridica avrebbe dovuto pagare in conformità delle norme applicabili prima dell'inizio della liquidazione.

Art. 56

**Benefici di
liquidazione**

Le persone giuridiche di cui alle lettere A) e B) del presente titolo e quelle ad esse parificate (art. 57) che sono entrate in liquidazione o che trasferiscono la loro sede prima o durante il periodo di tassazione, pagano, al momento in cui l'obbligo fiscale cessa, oltre all'imposta normale pro rata, un'intera imposta annuale sui profitti in capitale e sul plusvalore conseguiti durante il periodo di computo e il periodo di tassazione, come le persone fisiche (art. 11 quinquies).

L'imposta sui benefici di liquidazione è dovuta anche quando la persona giuridica, pur senza sciogliersi o mutar sede, compie operazioni che hanno come conseguenza la scomparsa di tutti gli elementi imponibili per i quali era finora tassata nel Cantone.

Art. 57

**Immobili di
persone giuridiche
aventi sede
all'estero**

Le persone giuridiche aventi sede all'estero e che sono contribuenti nel Cantone solo per immobili e diritti imponibili soggiacciono all'imposta al pari degli enti di cui alla lett. A) del presente titolo.

Art. 58, cpv. 2

Nei confronti delle persone giuridiche di cui all'articolo 57 la tassa è riscossa con l'aliquota del 3%.

Art. 59, cpv. 1

Le aziende municipalizzate pagano unicamente l'imposta sull'utile in base alle aliquote stabilite all'art. 52.

Art. 62, cpv. 2

Per il contribuente la cui partita cantonale venne variata in conseguenza delle eccezioni concesse agli ar-

ticoli 11 quater e 12, cpv. 2, fa stato, per l'imposta comunale, l'imposta cantonale del medesimo anno. Questo principio è applicabile anche quando si prelevano in sede cantonale le imposte speciali stabilite dagli articoli 11 quinquies, 27 bis e 56, cpv. 1, nonchè nei confronti delle persone giuridiche tassate in base all'art. 55.

Art. 65 §

§. Si fa astrazione dall'assegnazione del reddito e della sostanza quando la quota-parte dovuta ad un Comune è inferiore a Fr. 5,— d'imposta base.

Domicilio fiscale immobiliare

Art. 71

Sul valore dei beni descritti e valutati come agli art. 36, 36 bis, 37 e 38 i Comuni prelevano, senza deduzione alcuna di debiti, una speciale tassa immobiliare nella misura dell'1‰.

Tassa immobiliare

Art. 72, cpv. 1

Quando per la copertura del fabbisogno comunale occorre un importo globale superiore al 120 % delle aliquote base, il Comune può chiedere l'intervento dello Stato per la copertura dell'eccedenza. L'intervento sarà accordato soltanto ai Comuni nei quali il gettito dell'imposta cantonale per abitante è inferiore al 75 % della media pro capite del gettito della tassa nell'intero Cantone.

Aiuto statale

Art. 73

Abrogato

Art. 74 bis

Le società immobiliari costituite prima del 1967 che si sciolgono entro il 1. gennaio 1973 beneficiano di una riduzione del 70 % sull'utile di liquidazione.

Imposta per l'assistenza

Scioglimento di società immobiliari

Per le società costituite a partire dal 1. gennaio 1967 lo sgravio previsto nel cpv. 1 si applica solo se l'immobile è ripreso dall'azionista della società.

La riduzione non viene accordata se l'immobile passa ad altra società immobiliare.

Se lo scioglimento della società immobiliare ha luogo mediante assegnazione o vendita di singole parti dell'immobile (piani), in virtù della legge sulla proprietà per piani, verranno pure applicate le norme di cui ai cpv. 1-3 del presente articolo.

Art. 2.

L'art. 38 della legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953 è abrogato e sostituito dall'art. 29 bis della legge tributaria.

L'art. 41 cpv. 1 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 è abrogato.

Art. 3.

Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo di tassazione 1967/68; esse non concernono i periodi prece-

denti, anche se la procedura di tassazione si iniziasse, per questi ultimi, dopo il 1. gennaio 1967.

Il periodo di tassazione 1967/68 terrà conto di tutte le fattispecie verificatesi negli anni 1965 e 1966, e che costituiscono motivo di tassazione intermedia, tanto a' sensi degli articoli 11 §, 12 e 14 dell'attuale legge tributaria, e dell'art. 11 cpv. 5 e 6 dell'attuale legge di procedura tributaria, quanto a' sensi degli articoli 11 bis, 11 quater e 12 di cui al presente disegno di legge. A queste fattispecie verrà applicata la disciplina legislativa più favorevole al contribuente.

I profitti in capitale e i plusvalori conseguiti durante gli anni 1965 e 1966 verranno assoggettati nel 1967 ad una imposta annuale intera a' sensi dell'art. 11 quinquies di cui al presente disegno di legge. Resta riservata l'imposizione annuale intera nel 1966 per quei contribuenti che lasciano il Cantone entro detto anno.

I guadagni di lotterie, concorsi pronostici e simili conseguiti durante gli anni 1965 e 1966 verranno assoggettati nel 1967 ad un'imposta unica e distinta da quella ordinaria sul reddito, a' sensi dell'art. 27 bis di cui al presente disegno di legge.

I guadagni conseguiti nel 1966 con l'alienazione di fondi dalle persone giuridiche di cui al Titolo quarto lett. A) della legge tributaria, e colpiti con le aliquote previste nell'art. 2 bis della legge 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, non saranno tassati per l'esercizio fiscale 1967 mediante l'imposta sull'utile netto.

Art. 4.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo coordinato della legge tributaria dell'11 aprile 1950 e delle successive modificazioni.

Art. 5.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1967.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente una riduzione dell'imposta diretta delle persone fisiche
per gli anni 1965 e 1966

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 ottobre 1965 n. 1325 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per il biennio 1965/66 non è prelevata l'imposta per la pubblica assistenza sul reddito e sulla sostanza imponibile delle persone fisiche.

Art. 2. — Per lo stesso biennio 1965/66 per i contribuenti celibi o divorziati senza prole affidata e senza economia domestica propria, la cui imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza determinata in conformità della legge tributaria dell'11 aprile 1950 e prima della deduzione di cui all'art. 32 non supera i Fr. 300,—, l'imposta dovuta è ridotta del 10 %.

Per i contribuenti coniugati oppure vedovi o divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, la cui imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza calcolata in conformità della legge tributaria dell'11 aprile 1950 e prima della deduzione di cui all'art. 32 non supera i Fr. 1.000,—, l'imposta dovuta è ridotta di Fr. 30,—.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1965.

